

STATUTUM  
CASTRI ILLICIS

1694

Eminentissimus Astallius legatus Urbini

La rocca, i baluardi e le sue doppie porte  
relique son bastevoli di quanto ella fu forte.  
Anzi nel centro stabile di nostra valle apprica  
del toscu suol contermine questa è trinciera antica.  
E rammentar s'è leccito altre men vecchie cose,  
anche alla Penna e Billio legge una volta impose.  
Cel. D. Truc. Comp°.

I. B. M. vic.

## [II]

### Memoria

Per riguardo alli affidati delle dogane di Viterbo e Maremme, quali pretendono esimersi dal pagare le pene, vedasi le lettere del eminentissimo Stoppani nel filo al n° 109, 110 e 111.

Per riguardo li casi che possono accadere circa il procedere nelle chiese ove interviene il sangue ed anche il pericolo di vita spetta a questo tribunale, come vedesi dalle lettere dell'eminetissimo Salviati li 14 luglio 1722 e li 18 agosto di detto anno come in filo del medesimo Salviati, spettando al podestà della Penna allorché il delitto è atroce e la pena è capitale, già che, se mai s'è proceduto nel tribunale di detto podestà, li è stata la processura comessa dall'Udienza. Cristoforo Beni vicario

Le sudette memorie sono di presente nella cassa forte della comunità.

Rispetto alle strade in questo vicariato non hanno luogo i decreti e bandi sopra di esse stante la moderazione dell'eminetissimo Palavicini legato registrata in questo Statuto a c. 98, anzi dell'Udienza in diverse appuntate è stato deciso che le medesime non abbiano luogo quando non siano approvate dal viale, già che fa d'uopo [...] consuetudine del luogo, così che asserendo esso viale essere la strada secondo l'uso del paese sufficiente [...] non puole il vicario innovare alcuna cosa. Così è accaduto a chi & anche colla restituzione delle somme per-cette con rescritto di udienza pendente appellazione tosto che li appuntati sono tornati a ricorrere ed allegare (detta) mode-razione. Vedi anche [...] come sopra la risoluzione del consi-glio de 5 giugno 1786.

## [IIv]

### Giorni feriatati nel vicariato di Casteldelci secondo lo statuto locale cap. XI

#### Gennaro

1 Circoncisione

6 Epifania

#### Febbraio

2 Purificazione della beata vergine Maria

3 San Biagio vescovo e martire

24 San Matia apostolo

#### Marzo

12 San Gregorio papa e dottore

19 San Giuseppe sposo di Maria vergine

25 Santissima Annunziata

#### Aprile

25 San Marco evangelista

#### Maggio

1 Santi Filippo e Giacomo apostoli

3 Invenzione della santa Croce

8 Apparizione di san Michele arcangelo

10 Sant' Antonio vescovo di Vienna

Giugno

- 11 San Barnaba apostolo
- 24 San Giovanni Battista precursore
- 29 Santi Pietro e Paolo apostoli

Luglio

- 2 Visitazione della beata vergine Maria
- 22 Santa Maria Madalena penitente
- 25 San Giacomo apostolo
- 26 Sant'Anna madre della beata vergine Maria

Agosto

- 1 San Leone protettore della diocesi
- 5 Dedicazione della beata vergine della Neve
- 10 San Lorenzo levita e martire
- 15 Assunzione della beata vergine Maria con tre di precedenti
- 24 San Bartolomeo apostolo
- 28 Santi Agostino vescovo e dottore, e Daniele profeta

Settembre

- 8 Natività della beata vergine Maria
- 14 Esaltazione della santissima Croce
- 21 San Matia apostolo ed evangelista
- 29 Dedicazione di san Michele arcangelo
- 30 San Girolamo dottore

Ottobre

- 18 San Luca evangelista
- 28 Santi Simone e Giuda apostoli

Novembre

- 1 Tutt'i Santi
- 2 Commemorazione de defonti
- 11 San Martino vescovo
- 21 Presentazione di Maria vergine
- 25 Santa Cattarina vergine e martire
- 30 Sant'Andrea apostolo

Dicembre

- 7 Sant'Ambrogio vescovo e dottore
- 8 Concezione di Maria vergine
- 10 Esaltazione della santa casa di Loreto
- 13 Santa Lucia vergine e martire
- 21 San Tomaso apostolo
- 24 Dalla vigilia del santo Natale per sino al primo di gennaio inclusivamente

Dalla domenica delle palme per fino all'ottava di Pasqua di resurrezione inclusivamente

Il giorno dell'Ascensione

Dalla vigilia di Pentecoste con i tre giorni seguenti

Il giorno del Corpus Domini

Dalla domenica di carnevale fino al primo di quaresima inclusivamente

Nell'estate:

Dalle calende di luglio, fino alla festa dell'Assunzione della gloriosa vergine Maria inclusivamente

Nell'autunno:

Dalli 14 di settembre festa della santa Croce, fino alli 8 di ottobre inclusivamente

Tutte le domeniche dell'anno.

Concordare supradictam tabulam cum suo originali in hac municipali ad pag. 9 registrat. cap. XI collatione & nil, salvo saltem testor ego Aloysius de Gratiis santagathensis iuris utriusque doctor publicus auctoritate Pisauri notarius ac in Archivio almæ urbis descriptus modoque Castri Illicis et annexorum iudex ordinarius de prædictis rogatus & In fidem & Si ... & omni & Hac die 28 mensis aprilis 1797 inditione XV sedente sanctissimo domino nostro domino Pio VI divina providentia pontifice optimo maximo anno XXIII sui pontificatus.

[III]

[Libro primo] delli statuti

[Del g]iuramento e sindacato del p[odestà]	cap. 1	c. 2
Del salario e mercede del podestà	2	3
Delli consiglieri e modo da tenersi in consiglio	3	3
Delli massari e loro autorità	4	4
Partiti s'aprovino per voti secreti	5/L	4
Del piazzaro o messo del comune	6/5	5
Del modo et ordine delle citazioni	7/6	5
Del ordine da tenersi nelle cause civili	8/7	8
[Del] giuramento decisivo	10/9	ibi
[Fer]ie e giorni feriat	11/10	9
[De]ll'essecuzioni da darsi agl'instrumenti et altri simili	12/11	ibi
[Dei co]mpromessi e laudi	13/12	10
[Che ve]ngghi convenuto il principale e poi la sigurtà	14/13	11
[Che] vengghi agravato il principale instante la sigurtà	15/14	ibi
Della restituzione delle doti	16/15	ibi t
Delle prescrizioni	17/16	ibi t
		e c. 58
Che le donne non ereditano	18/17	12
Delli contratti delle donne e minori	19/18	12
Delle discordie de confini	20/19	13
Delli beni communi da dividersi	21/20	13t
[Che] li congiunti possano comparire l'uno per l'altro	22/21	13t
[Della fe]de da prestarsi a scritture e protocolli	23/22	14
[Della] ragione d'aministrarsi a forastieri	24/23	14
[Del]la possessione tolta di fatto	25/24	14t
[Che] sia la possessione d'alcuna cosa stabile	26/25	14t
Della ragione da tenersi in cause di mercede e di tavernieri	27/26	14
Che nesuno possi comprare all'ingrosso cose da ma[n]giare che si vendino a minuto	28/27	15
[Di] quelli che avessero da tre lati ad un pezzo di terra	29/28	15
[Di quelli] che vogliono vendere beni stabili	30/29	15
		<i>Ecc. rev. c. 4(2)</i>
Di quelli che sono più appresso alla via la [dia a quelli che]non l'hanno	31/30	15
Che in ogni causa si possa adimandare il con[siglio de]l savio	32/31	15

Delli mercati	33/32	16
Di quelli che amazzano fere	34/33	16
Lettere da scriversi per parte del comm[une]	35/34	16t

**Rubrica seconda in [crim]inale  
del detto statuto parte sec[ond]a**

Del modo et ordine di procedere ne malefizi	primo	17
Della pena di quelli che non guardano le feste	2	18
Di quelli che bestemmiano Dio e santi	3	18
Dell'omicidio	4	19
Di quelli che percotano, feriscano o amazzano	5	19
Delle parole ingiuriose	6	20
Della pena de ladri	7	20
Degl'incendi	8	21
Di quelli che facessero guasto	9	21
Delli rubbatori	10	21
Dell'adulterio et altri coiti illeciti	11	22
Della confiscazione de beni di quelli sono condannati a morte	12	22
Della pena delli falsi	13	[23]
Di quelli che facessero violenza a casa d'altri	14	24
Delle pene da pagarsi dal padre per il figlio, dal marito per la moglie e dal padrone per il fameglio	15	24
Della pena di quelli rimovano li termini	16	24
Che sia lecito castigare la famiglia con temperanza	17	[..]
De cani o altre bestie che ferissero o amazzassero altre bestie	18	2[.]
Delli giochi vietati	19	25
Della pena di quelli che vendano male [carne]	20	25
Chi vendesse con pesi e [mi]sure non gi[uste]	21	25
Che nessuno entri o esca che per le por[te]	22	2[.]
Ne casi s'abbiano a crescere o diminuire le pene	23	26
[IIIv] Della turbata possessione	24	26
Di quelli che non obediscano a comandi del podestà e negano il pegno al piazzaro	25	27
Pena di quelli adimandano il debito già pagato	26	27
Pena di chi negasse in giudizio filiazione, matrimonio o notaria	27	27
Pena di quelli che errano nella gua[r]dia	28	27
Pena di chi occupasse le ragioni del commune	29	27
Pena di quelli che ricettano banditi	30	28
Condannati da publicarsi	31	28
Condannati da pigliarsi et offendersi senza pena	32	28
Chi facesse brutture	33	28
Del massaro del comune	34	28
Delle vie e corsi d'acque	35	29
Di quelli amazzassero o ferissaro bestie	36	29

**Rubrica terza de danni dati del detto statuto parte 3<sup>a</sup>**

Mo[do] di procedere nelli danni dati in campagna	primo	30
Del[le] denunzie	2	31
Del[la] pena delli danni personali	3	31t
Del[li da]nni dati con bestie	4	31t
Che [a o]gn'uno sia lecito di condurre be[stie t]rovate a dare danno alla corte	5	32

De[ l] gua]ldaro e suo officio	6	33
De[ lli e]stimatori de danni	7	33
De[ lle] pene d'acrescere e minuire ne danni dati	8	33t
Dell[ e b]andite	9	33t
De[ lle] gabelle e passaggi	10	34
Con[ firma]azione delli statuti suddetti		34
Della tassa della mercede de testamenti et instrumenti		35
Decreto sopra l'accommodare le vie et usurpazioni d'esse		36
Dec[ reto] proibente il portar arme, mazze e altro		37
Mod[ ificaz]ione del suddetto decreto delle strade		39
Let[ t]era du]cale sopra l'istanza nelle cause criminale		39t
Dec[ reto] contro banditi e loro recettazione		39t
Let[ t]era c]he si debbano pigliare li piccioli fatti		
[...]e dal duca Guido d'Urbino		41
Re[ forma]zione delle denunzie delli più vicini		42
Alt[ ..]rmazione sopra dette denunzie		43
Che [...] pigliano se non le cancellature n[...] dati		
in caso di concordia		43
Decreto che [non] si alienano beni stabili		[..]
Decreto contro quelli che bestemm[i]ano [il nome di] Dio,		
della gloriosa vergine Maria e de [santi]		[..]
Delli pergiuri e falsi giuramen[ti]		[..]
Delle barattarie		[..]
Bando o decreto di non portar [...]		[..]
Decreto che niuno della valle di Cas[ t]el[ delci ..] Senatello		
possa vendere né comprare [...]bili senza licenza		[..]
Tassa delle mercedi del commisario e giudici		[..]
Tassa delle mercedi et officio del barrige[ llo]		[..]
Delle appellazioni e querele		52t
Dell'usure		52t
Delle prescrizioni		54
Delli danni dati personalmente		54t
Delli mercati e fiere		[..]
Del sindacato degl'ufficiali		[..]
De consiliaris dictæ provinciæ		[..]
Moderazione delle pene de danni dati		[..]
Esenzione fatte dal signor duca alla comunità di Cast[ t]el[ delci		[..]
Reformazione nelle denunzie delli X più vic[ ini]		[..]
Decreto quod femine dotate stantibus ma[ sculis]		
non succedant		[..]
Decreto contro zingari		[..]
Gl'affidati nella montagna non pagano pen[...]		[..]
Decreto contro chi porta archibugi a ro[...] tira a		
colombari et amazza piccion[ i ..]. cun modo		[..]
Altro decreto contro zingari		[..]
Decreto che gl'ufficiali debbano notificare [...]gl'ufficiali		
della legazione le pene delli co[...] a ciò nesuno venga		
iscusato di non [...]vuto tal notizia		[..]
Decreto contro chi andasse a caccia		[..]
Privilegio de signori conti di Carpegna		[..]
Privilegio delli signori Genghi d'Urbino		[..]
Pena contro quelli pascolassero nella [...]		[..]
Decreto proibente l'estrazioni de [...]		[..]
Decreto che tutti gli uomini di Cast[ t]el[ delci pos]sono		

condurre bestiami loro a [...] in ogni luogo della legazione pur[...]tono la fede	[..]
Decreto di pascolare nella monta[gna ..] dieci bestie grosse e quaranta [..]	[..]
Decreto che possono vendere bes[...] Maremma per pagare i debbit[i ..]	[..]
[IV]	
[...] che il cancelliere del co[mune non p]ossa [...]are se non bolognini doi per [la] produzione dell'[i]nstrumento	71
[Decre]to sopra la fonte di Casteldelci	72t
[Che il] libro dell'estimo e de decreti stia riserrato sotto le chiave	73
[Che s]i debba nelle mercedi osservare la tassa e dove fosse manchevole quella d'Urbino	73t
[Dell]i mercati da farsi in Casteldelci	74t
[Au]gmentazione di pena in Sambucheto	75
[...]enzione de parlamenti	75t
fle[creto] della visita graziosa	76
[Au]gmentazione di pene ne beni dell'ospitale del mercato	76t
Che li mandati essecutivi siano sottoscritti dalli giudeci della causa	77
Che gl'uffiziali e barrigelli non siano ammessi all'uffizio se prima non averanno data sigurtà di stare al sindacato	77t
Quelli che vengano ammessi al beneficio miserabile della cessione de beni non pagano mercede a giudeci	78
[P]reci con rescritto d'Antonio d'Ascanio	78 t
Lettera della sacra congregazione che debba il vescovo di Sarsina lasciare andare i preti al foro de laici	80
Tassa della mercede degl'uffiziali	81
Preci con rescritto de signori Genghi e Fazzini d'Urbino	84 t
Taglia contro Santino Ercolani da Casteldelci	85
Che a Casteldelci vi stia il giudice con titolo di vicario	86 t
Che si possano estraere le bestie per il marchesato di Sant'Agata	87
Che li giudici avanti di condannare i rei debbano mandare in udienza copia degl'atti contumaciali	87 t
Che il commissario di Monte Felto possa fare le bollette per le fiere et in altri tempi il vicario del luogo	88
Notificazione de delitti che si commettano da darsi al commissario pro tempore	88 t
Regola per gl'uffiziali di mandare sommari de processi in udienza	89
Partecipazione del decreto della sacra congregazione de Bono Regimine	89-90
Che nel principio di querele o denunzie si ponghi il nome preciso e non si facci per secreto accusatore	90
Che gl'uffiziali nel formare processi scrivono tutto quello depone il testimonio tanto a favore del fisco quanto del reo	90 t
Che non si tagliano legne e tagli[ate] non si portano fuori dello stato	91
Che ne consigli intervengano solo li consiglieri	91
Che li partiti si risolvino per voti secreti	91
Lettera d'avviso del sale spedito per Casteldelci	91

Lettera d'avviso che alli carcerati per civile gli si facci godere il beneficio del decreto della sacra visita	91 t
Che non si vadi a caccia	91 t
Item segue a	93 t
Dell'ordine da tenersi in far gl'inventari a rei	94
Dell'ordine di mandare in udienza nota delle cause pendenti e contumaci e nota de carcerati	9[.]
Sospensione delle provvisione de sergenti maggiori	9[.]
Che gl'ufficiali non prendono le casciotte in occasione di visita delle strade	96 t
Che gl'ufficiali debbano fare gl'inventari de libri, processi e scritture da consegnarsi a successori	96 t
Della pena d'un giulio più dello statuto nelle terre del chiuso di Giulio Pazzaglia	98 t
Moderazione del bando delle strade	97 t
Unione della podestaria di Casteldelci alla vicaria della Penna	99
Copia del breve di papa Alessandro settimo	100
Prorogative della Faggiola	103
Capitoli delli signori Genghi d'Urbino con gl'uomini di Casteldelci	107
Confini di dogana	110
Che gl'ufficiali non trascurino di fare gl'in[ven]tari delle scritture del banco	111
Ferie e giorni privileggiati ad onore [de] santi	111 t
Che le risoluzione che si faranno in comune oltre alli consiglieri che v'interveng[ono] siano tenuti anco gli consiglieri [..]	113
Decreto sopra l'obbligazioni delle d[onne] maritate e l'obbligo de giudici	113
Dell'ordine che si deve da medici e chirurghi fare nel prendere da cancellieri corpi de [..] ferite	114
Lettera d'avviso come si deve con [..] i giudici nel prendere le cibarie	115
Altra lettera del modo che si deve far[. . .] a rei le grazie libere .. gra[tis e ..] tis ubique	115
Bollo estinto e gravezze	11.
Ordine perché le vigne non venghino danneggiate da cani	118 t
Coloni delli ecclesiastici obbligati a pagar le [.. ... ..] de beni anche patrimoniali e di [..]	119
Spiegazione sopra la bolla Romanæ curiæ 12 [..] ianuari 1744 [..] s'estende fuori di [..] di Roma in conseguenza de li giudici ne [..] delle maritate e minori prima d'imporre il [..] abbia da prendere il giuramento	[..]

[IVv-Vv] Inventario di tutti li libri civili e criminali, filze e altro della cancelleria del vicariato di Casteldelci. 1693.

Del giuramento e sindacato del podestà  
cap. I

Debba il podestà sempre nel principio del suo officio, nel publico consiglio et arengo del commune della valle di Casteldelci, giurare corporalmente sopra questo volume de statuti ad sancta Dei evangelia mantenere, deffendere iuxta posse lo statuto, ragione et iurisdizione del nostro illustrissimo et eccellentissimo prencipe e signor duca d'Urbino & e beni e iurisdizione ragione di detto signore da qualunque indebitamente l'usurpasse iuxta posse ricuperare, e similmente la ragione e beni delli communi di detta podestaria e della pieve di San Martino in Vecchio di detto Casteldelci e di tutte l'altre chiese e luoghi pii della detta podestaria, et anco deffendere iuxta posse le ragioni delle vedove e pupilli et altre persone miserabili, et a ciascun uomo e persona egualmente dire e fare e rendere ragione e giustizia secondo la forma delli presenti statuti e dove li statuti non parlassero secondo la ragione comune e laudabile consuetudine, e tutti li statuti ordinamenti reformatione e laudabile consuetudine della detta podestaria osservare e far osservare pur che non siano contro la legge cristiana e contro lo stato del prefato nostro illustrissimo signor duca. Item che oltre il suo debito et ordinato salario niente torà per cagione del [...] [Viv] de beni delli communi di detta podestaria overo d'alcuna privata persona, ma solamente starà contento al suo ordinato salario, e finito il suo officio starà al sindacato sotto li sindici [della] podestaria, e di tutte le cose fatte et amministrazione ren[derà] ragione, e tutte l'altre cose fatte dirà et osserverà alle quali di ragione e per forma delli statuti et ordinamenti della detta podestaria e delle laudabili consuetudini fosse obligato e tenuto. Il qual podestà sia tenuto e debba scrivere tutti gli atti et attitati quali occoressero al suo officio nelle cause civili e criminali e le sentenze d'esse cause. Item tutte e ciascuna lettere da mandarsi per il consiglio o vero per il commune di detta valle, e tutte le riformanze et ordinamenti da farsi per il detto consiglio e commune, e tutto quello che li dicessero li massari et ufficiali di detto commune nelle cose appartenenti e spettanti al detto commune, et anco gravare tutti li debitori del signore e del commune i quali fossero di detta valle senza alcun salario o mercede, solamente debba avere carta et inchiostro per libri scritture e lettere et anco cera per le lettere, da pagarsi delli denari del ceppo. Item sia tenuto e debba stare al sindacato e render ragione dell'aministrazione del suo officio e delle cose fatte per lui o sua famiglia in detto officio tre dì continui finito il suo officio avanti alli sindici e sindicatori elletti da detto commune, e pagare ogni quantità di pecunia e tutto quello in che fosse condannato per li detti sindici, e se rasse (*s'errasse?*) nel suo officio sia condannato a restituire i danni et interesse a descrizione delli sindici, et anco in pena sino al doppio di quello che avesse fatto contro la ragione commune overo ordini delli presenti statuti.

[VIIr]

**Salario e mercede del podestà  
in scrivere gli atti et essercitare l'offizio  
cap. II**

Nelle cause civili e criminali et altre occorenze possa il podestà ricevere il salario per la sua fatiga nel modo e forma infrascritta, cioè che per ogni atto e scrittura la quale metesse al libro soldo uno per ciascuna faccia al debito modo scritta, la qual faccia debba contenere venticinque versi o linee, et ogni verso o linea almeno dieci dizzioni; e simile salario debba avere per ciascuna copia non publica, e della publica possa ricevere il doppio, e per li commandamenti fatti a quelli che confessano il debito, o pronunzie fatte per il primo decreto, o contro li contumaci, se la causa non passa cento soldi riceva dall'attore soldo uno, e se fosse da cento soldi in su di qualunque somma o quantità si fosse riceva soldi tre, e per le definitive sentenze e secondo decreto il doppio delle quantità predette. Per ciascuna cittazione qual fosse riportata al banco denari sei. Per la produzione del libello soldi doi. Per ciascuna risposta denari sei. Per il termine denari sei, per la contumacia denari sei, per ciascuna escezione, posizione e risposta denari sei. Per la produzione di ciascun instrumento al libro degli atti registrato soldi doi e non registrato soldi uno. Per ciascuno testimonio per sua cittazione, giuramento et essaminazione soldi doi. Per cancellatura di ciascuna condannazione o vero processo de malefizi per sino alla somma di dieci lire soldi cinque, da lire dieci sino a venticinque soldi otto, da lire 25 sino a 50 soldi dieci, da lire 50 sino a cento soldi quindici, da lire 100 in su soldi venti, per la condannazione alla morte soldi quaranta, per altra condannazione corporale la quale [VIIv] non fosse alla morte soldi trenta, per la cancellatura di ciascun processo di danno dato e concordia in tutto soldi uno per ciascun accusato vero denunziato e per ciascuna volta. Per pigliare alcun debitore sospetto personalmente soldi quattro dentro al castello e soldi dieci di fuori. Per la prigionia d'alcuno debitore sospetto per cause civile o criminale soldi doi il dì, e per ciascun sequestro soldi doi e non più, ma per li commandamenti che facesse in esazione delle colte del sale o d'altre spese ricorrente per il signore o per il comune non possa torre alcun pagamento.

**Delli partiti, consigli o arenghi  
da mettere et osservare in consiglio**

**Cap. III**

Tutti li partiti i quali si metessero nel general consiglio overo arengo, per qualunque modo si metessero, o a voce viva overo a fave o balotte o vero a sedere e stare dritti, non si possino mettere senza licenza e deliberazione delli massari overo uomini del comune, e ciò che s'ottenesse overo deliberasse di volontà e consentimento delle doi parte delli consiglieri presenti al consiglio overo arengo, dove si debbano ritrovare almeno li doi terzi degli omini di detta valle, vaglia e tenga di ragione e debbasi ad essecuzione mandare, escetto che quando si facesse qualche grazia overo che s'avesse a donare qualche cosa a qualche privata persona delli beni o

avere del comune, che all'ora s'abbia ad ottenere per li tre quarti delli consiglieri. Sia lecito nondimeno alli massari del comune con licenza del podestà, nelle cause necessarie et opportune e dove non fosse pregiudizio del signore overo del comune, spendere dell'avere del comune senza chiamare il consiglio fino alla somma di soldi cento, purché prima per il generale consiglio non fosse statuito [VIIIr] il contrario, e niuno in consiglio debba arengare né parlare se non innanzi al podestà e uomini del consiglio o vero in altro luogo a ciò deputato, senza licenza del podestà e degli uomini del comune, sotto pena di soldo uno, la qual pena de fatto sia per il podestà riscossa.

**Delli massari o omini del comune e loro autorità**  
cap. IIII

Sia lecito alli massari o uomini del comune, i quali per consuetudine si elegghino ogni sei mesi, convocare e coadunare, fare il generale consiglio, di consentimento non dimeno del podestà, e proporre in esso quello che a loro paresse idoneo per li fatti del comune, e niuna proposta si possa far in consiglio se non di loro consentimento, e debbano tra loro eleggere un camerlengo il quale tenga conto di tutte l'entrate e spese straordinarie del detto comune, cioè quelle che non si ponessero in colta, e nel fine del loro officio siano obligati assegnare buona ragione alli loro sucessori come al detto comune. Et anco siano appodimatori e debbano appodimare e porre il prezzo a tutte le vetturarie le quali si vendessero a minuto in detta valle, sì che niuno possa vendere carne, vino, pane, olio e pesce a minuto se prima non li è imposto il prezzo per li detti massari et uomini del comune. E debbasi dare poi per quel prezzo che per li detti li sarà imposto, sotto pena di soldi dieci per qualunque volta contrafarassi. E qualunque volesse vendere alcuna delle dette cose a minuto et avesse chiamato gli appodimatori, sia obligato a darle per il prezzo imposto sotto la detta pena; i quali anco siano viali e terminatori, e debbano essere obediti nelle cose occorrenti al loro officio, e possino imporre la pena sino a soldi cinque et abbiano di salario 30 [VIIIv] bolognini per uno in sei mesi. E niuno di loro possa mettere scambio o vero sostituto sotto la pena di un fiorino, e nondimeno per niun modo le sia amesso.

**Copia di lettera del eminentissimo Homodei legato**

Podestà. Avendo inteso in più luoghi della legazione le male conseguenze e pessimi effetti che partorisce il passarsi in consiglio i partiti a viva voce e non per palle secrete, ligandosi in questa maniera che non possino i consiglieri sodisfarsi in coscienza come farebbero con la palla secreta senza timore d'incontrare inimicizie e disgusti con quelli che hanno interesse nella proposta o partito di cui si pretende l'approvazione, e che ciò risulta per lo più in danno e pregiudizio della comunità: ho perciò risoluto che non si possa in avvenire approvare o risolvere proposta o partito di qualsivoglia sorte et interesse, benché di poca o minima cosa di considerazione, senza che si venghi alla balottazione secreta; et il partito si vinca per il solito numero di palle devano vincersi i partiti

che sogliono balottarsi a disposizione de statuti, decreti o costituzioni, sotto pena della nullità dell'atto et a consiglieri della privazione d'ogni onore e dignità publica et in oltre di 50 scudi per ciascheduno e ciascheduna volta, d'applicarsi per un terzo alla R.C.A., un altro alla comunità e l'altro terzo all'essecutore, et altre pene anco corporali a mio arbitrio. Et acciò la balottazione segua con ogni sincerità e realtà, voglio che si ponghino le palle su la tavola avanti il podestà e che a uno per uno de consiglieri si dia la palla o palle nell'istesso luogo e prima di partire la pongono nel bossolo del si o del no come più li parerà, e poi, mostrando la mano aperta acciò si veda che non l'ha ritennuta, ritorni al suo luogo; e susseguentemente ad uno per uno così dovranno osservar gli altri, senza confusione, non dovendo partire dal suo luogo l'uno fin che non sarà tornato [IXr] al suo l'altro che avrà balottato. Doverete voi et i vostri sucessori far così osservare in tutti i luoghi dell'offizio, sotto pena della privazione della carica et altre pene pecuniarie a mio arbitrio e degli eminentissimi miei sucessori. Farete registrar la presente a' libri soliti a perpetua memoria e procurarete l'osservanza di questo mio ordine col castigo de contraventori. Penna e Billi li 14 settembre 1657 I. cardinale Homodei legato

Fuori: al podestà della Penna

### Del piazzaro o messo del commune

#### cap. V

Ellegasi ogni anno avanti a calende di novembre per li detti massari et uomini del comune un piazzaro ovvero messo del comune e della corte per quel salario che a loro parerà conveniente, il quale sia obligato a mettere tutti li bandi quali occoressero al podestà ovvero al comune, e commandare li consigli et arenghi e chiamare gli uomini, pochi et assai secondo che occoresse, per li fatti del signore o del commune, senza alcun salario; et anco per le colte e per il sale e per altre spese occorrente per li fatti del signore o del comune, debba chiamare i debitori una volta senza salario e da una volta in su si possa pagare nella forma infrascritta se già altrimenti non li fosse fatto per patti quando si conduce. Et anco sia obligato a fare tutte le cittazioni e commandamenti occorrenti nelle cause criminali e de danni dati, e debba essere obediante al podestà nelle cose occorrenti all'offizio. E possa torre per suo salario e mercede, per qualunque richiesta o cittazione facesse nel castello o apresso ad esso, un quatrino per ciascun richiesto; ma andando da lontano possa torre sei denari per miglio, e da li in giù per rata parte, escetto che andando ad istanza di più persone non debba torre [IXv] se non un salario tra tutti per il suo camino et un quatrino per ciascun richiesto, oltre il salario del camino. Per ciascuna tenuta o sequestro quatrini tre da lire cinque in giù, ma da indi in su quatrini sei. Per ciascun bando fatto ad istanza di private persone quatrini tre. Per catura personale, la quale facesse contra alcuno sospetto, quatrini sei; e se in alcuna cosa trasandasse oltre le predette, cada in pena di soldi dieci per volta.

## Del modo et ordine delle citazioni cap. VI

Nelle cause civili si proceda con questo modo et ordine, che a petizione dell'attore over creditore sia citato overo richiesto il reo o debitore per il piazzaro o messo, e se è richiesto in persona si possa richiedere per quell'ora medesima che è richiesto, e se è richiesto a casa non si possa richiedere se non per il dì seguente, e se non comparisse si debba richiedere per la seconda volta; e possansi li termini delle richieste fare maggiori come al podestà paresse, et il dì del termine mai non si computi nel termine; e se il termine cadesse in dì feriato, il dì seguente non feriato s'abbia per termine; salvo che se il reo o debitore fosse absente non li possa assegnare minor termine di tre dì, e li eredi di ciascheduno morto sempre si richiedono per il terzo dì, e facciasi doi richieste di tre dì l'una, e tra una richiesta e l'altra sia spazio di un dì, e basti di richiedere gli eredi in genere benché li nomi non si esprimino, e debbansi citare personalmente o alla casa dove abitano o avessero abitato se casa hanno o hanno avuta nella podestaria, e se la casa non hanno o non hanno avuta nella podestaria facciasi la richiesta nella contrada dove abitavano pubblicamente e con alta voce, e se mai non fossero abitati facciasi la richiesta alla porta di Casteldelci o vero alla corte pubblicamente e con alta voce, et attaccasi /6r/ la cedula continente la detta citazione alla porta, e similmente si citano li forastieri; e queste citazioni si possono fare verso quelle persone le quali iuridicamente qui si possono convenire, altramente non vaglia alcuna citazione né alcun atto quale si facesse con quelle persone che di ragione qui non si possono convenire. E se al termine il reo o debitore citato si presentasse, e l'attore o creditore che l'avesse fatto citare non si presentasse lui, e fosseli per il reo o citato accusata la contumacia, all'ora sia punito l'attore o creditore predetto de facto in dieci soldi: della qual pena la metà sia del reo over debitore, l'altra metà si metta nel ceppo; e sempre delle richieste e citazione si creda e presti fede al riporto del piazzaro o messo etiam se della commisione non apparisse.

## Del ordine del giudizio cap. VII

E se alcuno di essi e l'uno e l'altro comparisse, cioè il creditore o attore et il reo o debitore, e l'attore proponesse avanti il podestà che il reo li fosse debitore in alcuna cosa da doversi dare o da doversi fare et addimandasse che le fosse addimandato dal podestà se fosse debitore suo o no in quello che esso attore domanda, e proponesse che il reo fosse suo debitore per suo contratto overo per suo fatto, all'ora il podestà sia tenuto costringere il reo a rispondere col giuramento, toccando le scritture, se è debitore o no in quel che si domanda, e se confessasse essere debitore in quel che è addimandato, all'ora il podestà li comandi che paghi e satisfaccia infra dieci dì se l'obbligazione sia nel dare, ma se l'obbligazione sia nel fare all'ora li stabilischi il termine secondo la qualità del fatto, come ad esso podestà paresse conveniente. Ma se il reo overo debitore negasse, e la causa over lite fosse di dieci soldi o da li

in giù, all'ora la causa si deccida con il giuramento dell'attore over reo secondo che al podestà parerà più conveniente. E se la causa fosse da dieci soldi in su fino a cinquanta soldi, all'ora si deccida per il podestà sommariamente /6v/ et de plano senza strepito e figura di giudizio, assegnando all'attore il termine competente a provare, e provandosi con un testimonio idoneo sommariamente essaminato si proceda con il reo come se il debito avesse confessato; e da indi in su fino a cento soldi si agiti pure sommariamente in simile modo, ma si abbia a provare per doi testimoni, e, non provando l'attore, sia il reo assoluto. E se la quantità addimandata fosse da cento soldi in su, all'ora si abbia ad asserire e presentare il libello per l'attore, se l'attore l'adimandasse, et agitare la causa sommariamente come vuole la ragione. E porto che è il libello, s'asegni al reo termine cinque di utili a rispondere al libello, nel quale termine il reo sia astretto e debba opporre tutte le sue escezzioni dilatorie e destinatorie nominatamente, e non basti protestare in gennere. E se il reo volesse che la lite si contestasse, possa quelle provare doppo la lite contestata; ma se volesse quelle provare innanzi al contestare della lite, abbia termine otto di a quelle provare dal dì che le sono prodotte e non più, se non li fosse evidente e probabile cagione; il qual termine passato sia constretto per il podestà la lite contestata e nella causa principale e sopra l'escezzione proposte non sia udito più oltre. E diansi tre termini overo dilazioni [...] provare nella causa doppo la lite contestata e sia ciascuno di cinque di; e se niente fosse fatto nella prima dilazione, non se dia la seconda, e se niente fosse nella seconda non si dia la terza; e possano li testimoni infra li detti termini deporre e dire li detti loro. E se li testimoni nelli detti termini non deponessero il lor dire, il podestà possa statuire il termine a farli deporre come a lui parerà conveniente. E nel tempo che si risponde alle posizioni il procuratore et avvocato di colui che risponde debbano essere absenti dalla stanza, ma colui che le pone et il suo procuratore possono essere presenti se vogliano, e tutto stia in arbitrio del giudicante, salvo la ragione delle cose non appartenente e da non doversi amettere. Et oltre a questo constrenga colui che deve rispondere alle posizioni a deliberare non li statuendo termine, e da niuno delle parti si possa domandare assessore, e la risposta /7r/ fatta alle cose impertinenti e che non facesero alla causa non pregiudichi a colui che risponde per essa ragione. E se alcuna delle parti negasse filiazione, paternità, maternità overo fraternità appartenente ad esse parti overo ad una d'esse, overo la morte d'alcuno nella causa negasse, basti la prova della publica fama. E chi negasse sia punito, provato che è la fama, in venti soldi de facto: della qual pena la metà sia data alla parte aversa e l'altra alla camera del nostro illustrissimo signore. Sopra l'essaminazione delli testimoni prodotti avanti lui, il podestà li essamini e gli interroghi, coregga secondo che a lui parerà conveniente, e riceva il salario da colui che produce li testimoni e da colui che produce gl'interrogatori secondo che al giudicante parerà, purché il podestà per evidentissima e probabile cagione a niuna delle parti non sia sospetto: all'ora si costringono le parti ad elleggere l'essaminatore, dopoi si provvede alla pubblicazione

delli testimoni e del processo, et agli altri atti giuridichi. E debba il podestà ciascuna lite mossa avanti lui terminare e diffinire in termine di cento dì utili, e nel sentenziare debba condannare il vitto (*vinto*) al vincitore nelle spese, da esser tassate da esso podestà overo suo suocessore, se già il vinto overo perditore della causa non avesse giusta cagione di litigare per la quale fosse legittimamente escusato dalle spese; ma se il reo over debitore non comparisse overo comparendo al podestà non obedisce, overo nella causa non perseverasse defendendosi, overo altrimenti per sentenza o comandamento convenuto nel termine non satisfacesse, overo altrimenti per qualunque modo fosse contumace, si debba a petizione dell'attore overo suo procuratore, fatta fede sommariamente del debito almeno per il giuramento dell'attore, pronunziare la tenuta per il primo decreto prima delli beni mobili, secondariamente degl'immobili overo stabili, terzo delle ragioni et azioni non ritrovando altri beni, la quale tenuta l'attore over creditore debba conservare per un mese dal dì della data tenuta. E se doppo la data tenuta comparisse il reo over debitore qualunque volta si fosse avanti alla vendizione d'essa over dazione in pagamento per secondo decreto, e rifacesse all'7v/attore le spese nella causa legittimamente fatta secondo la tassazione del podestà, e satisfacesse del giudicato e del iudizio di Sisto pagare, presente over cittato l'attore, sia revocata essa tenuta e restituita al reo over debitore, e procedasi nella causa secondo la forma della ragione e delli presenti statuti. Ma se il reo non comparirà fra un mese overo la tenuta predetta non revocasse, passato il termine soprascritto sia cittato il reo over debitore, a petizione dell'attore over creditore e generalmente tutti quelli che pretendessero avere alcuna ragione et azione in detta tenuta, pubblicamente e con alta voce alla casa del reo overo debitore et alla porta del castello che in termine di tre dì prossimi a venire debbano comparire a riscotere over rinvocare detta tenuta, overo opporre et allegare contro ciò che vogliono o possono per che cagione essa tenuta non si debba agiudicare in pagamento all'attore overo creditore. E se infra detto tempo niuno comparisse a contradire overo legittimamente opporre, si debba vendere la tenuta per il piazzaro del comune con l'autorità del podestà, fatta prima la subbastazione overo bando per tre dì, sì che si dia a chi più offerisce; ma prima che si dia si notifici al debitore il prezzo offerto, acciò che se volesse possa ricomprarla lui medesimo. E vendita che fosse detta tenuta non sia più udito il debitore se già non allegasse o provasse quella valere oltre al doppio di quello che fosse stato offerto: la qual cosa si provasse infra dieci anni, possa riscotersi detta tenuta dando al compratore il prezzo pagato e sia costretto il compratore nel detto caso restituirla. E se la tenuta fosse venduta più che non è il debito e le spese, all'ora quel più sia restituito al debitore; e se meno si vendesse, sia restituito l'attore over creditore in quel che mancasse remanendole l'azione sopra al debitore predetto; et il medesimo ordine s'osservi nel vendere i pegni tolti per le condannazioni overo per le colette /8r/ o altre dette del signore o del comune. Ma se infra li detti termini della subbastazione non si trovasse alcun compratore, debba

estimare la cosa data in tenuta et i frutti di essa per li estimatori del comune essa tenuta si trovasse, e sia agiudicata per il sudetto, et assegnata in pagamento al creditore. E se più essa valesse che la somma del debito e delle spese, siano sodisfatte le parti come sopra è detto. E per tale agiudicazione per il secondo decreto e dazione in pagamento diventi il creditore vero padrone e signore della cosa detta come se li fosse venduta. E sia anco a sua istanza constretto il debitore a fargline instrumento e carta libera di vendizione o cessione a senno del savio d'esso creditore. Ma se fosse tenuta de nomi o azione, passato il detto termine d'un mese e fatta prima la citazione del reo over debitore e di qualunque altro volesse opporre legittimamente come di sopra e non comparendo niuno a contraddire overo opporre, all'ora il podestà per sentenza agiudichi in pagamento per il secondo decreto in detto nome et azione come di sopra in tenuta data, e doppoi faccia pagare al creditore per la quantità addimandata e per le spese fatte. E satisfatto che è il creditore debba e sia constretto ad istanza del debitore concederli ogni carta e scrittura continente il detto debito e farli instrumento di fine e quietanza come ad esso debitore parerà a senno del suo savio. E debba il podestà stare al banco occorre avere alcuna causa la mattina da mezza terza fino ad ora di desinare, et ogni volta che vuole sedere al banco debba far sonare la campana, acciò che quelli che hanno da comparire la sentano, e non sonando la campana non si possa acusare alcuna contumacia, e sia obligato il podestà all'interesse della parte litigante e comparente quando non sonasse.

/8v/

### Capi soldi

#### cap. VIII

In ciascuna causa civile, al tempo della contestazione della lite, confessione o negazione delle petizioni e termine assegnato a pagare overo a provare, si debba pagare i capisoldi e mettere nel ceppo del comune denari tre per l'una et altra parte, cioè in tutto denari sei per livera di tutto quello che fosse domandato; e quando s'accusa la contumacia d'alcuno reo non comparente e pronunziasi la tenuta, si paghi per l'attore l'intero de capisoldi cioè denari sei per livera; e quelli che non pagassero al debito tempo paghino poi il doppio, e se l'attore non paga li detti capisoldi non si proceda più oltre.

*In oggi detti capisoldi spettano al giudice intieramente per cessione fattagli li 6 gennaio 1757 come apparisce dal consiglio di detto giorno.*

### Del giuramento da darsi o riferirsi

#### cap. VIV

Se l'attore volesse la causa decidere per giuramento offrendo al reo l'elezione di dare o torre il giuramento decisivo, deve il reo pigliare detto giuramento overo riferirlo all'attore e contradicendo s'abbia per confessato e contro di lui si proceda come se avesse confessato il debito. E se riferisse il giuramento all'attore, e l'attore giurasse esser vero quello che lui domanda, pur similmente si proceda contro il reo come se

avesse confessato il debito, e se il reo acetasse di pigliare il giuramento e giurasse non /9r/ essere vero quel che per l'attore si domanda o in tutto o in parte all'ora sia assoluto dalla petizione tutta o parte secondo la sua risposta. E similmente sia assoluto il reo se l'attore, poi che li fosse riferito a lui, non volesse giurare. E possa anco il reo similmente domandare la causa deccidersi per giuramento e tutto si faccia sommariamente senza alcuna solenità iuridica. E se apparisse che alcuno di loro si spergiurasse scientemente, sia condannato dello spergiuro de facto per il podestà in livre tre, e sia contro di lui sentenziato della vera sorte e delle spese.

### Delle ferie

#### cap. X

Le ferie e di feriatii nelli quali il podestà non abbia a rendere ragione sono questi: dalla vigilia di Natale per sino al primo di gennaro inclusivamente. Il dì della epifania. Dalla domenica d'Oliva per fino all'ottava di Pasqua di resurrezione inclusivamente. Il dì della Pentecoste con la vigilia e doi dì seguenti. La festa dell'Assunzione con tre dì precedenti. La festa di tutti li Santi con il dì seguente. Tutte le domeniche dell'anno. Tutte le feste della gloriosa vergine Maria. Tutte le feste delli apostoli et evangelisti. La festa di san Martino vescovo e generalmente tutte le feste comandate dalla santa chiesa e le feste delli titoli delle chiese situate nella valle e podestaria di Casteldecì. Item le feste di santa Croce, le feste di sant'Angelo, le feste delli quattro dottori della chiesa cioè san Gregorio, sant'Agostino, sant'Ambrosio e san Girolamo, la festa di san Silvestro papa, la festa di sant'Antonio da Viena, di santa Maria Madalena, di santa Catterina e di santa Lucia. Item dalla /9v/ domenica di carnevale fino al primo di dì quaresima inclusivamente. Item per l'estate da calende di luglio fino alla festa dell'assunzione della gloriosa vergine Maria inclusivamente e le ferie della vendemia cominciano dalla festa di santa croce del mese di settembre fino alli otto ottobre inclusivamente. E nelli detti dì non si renda ragione al banco del podestà, e se niun atto si facesse giudiziario non vaglia, né tenga per essa ragione, se già non fosse di volontà delle parti, nelle ferie dell'estate e della vendemmia alle quali si possa rinunciare; ma le ferie fatte ad onore di Dio in niun modo si possa rinunciare. Item possa nelle ferie dell'estate il podestà conoscere delle questioni e cause che vertessero casualmente in quel tempo per cagione dell'estate, cioè del raccogliere il grano, biade, fieno e paglia, e nel tempo della vendemmia di quelle che occorressero all'ora per cagione della vendemmia o de frutti d'arbori; e della mercede dell'opere delli lavoratori possa conoscere nelle dette ferie dell'estate e della vendemmia, e nelle cause criminali et in quelle cause che fosse permesso per la ragione commune.

### Dell'esecuzione degl'instrumenti, sentenze, lodi o arbitramenti

#### cap. XI

Se alcuna persona producesse avanti il podestà alcun instrumento o testamento, over lodo et arbitramento in publica

forma, ovvero alcuna sentenza data per esso podestà o suoi antecessori, la quale apparisse al libro degl'atti ovvero per pubblico instrumento, dal qual lodo o sentenza non fosse appellato e pendesse l'appellazione o domandasse /10r/ quello o quella parte doversi mandare ad esecuzione contro il suo debitore, debbia il podestà incontante, veduto l'instrumento predetto, comandare al debitore che in termine di dieci di paghi ovvero osservi quello che si contiene nell'instrumento, testamento, lodo, arbitramento over sentenza; ovvero in detto termine o ponga ciò che vuole e puole per che cagione non sia obbligato a pagare o soddisfare quello che li è domandato, contro il qual instrumento, lodo, arbitramento e sentenza niuna escezzione si possa opporre se non di falsità, ovvero del debito pagato, ovvero ricompensazione fatta, la qual escezzione debba provare nel termine che parerà al podestà pur che non esceda altri dieci di; nel qual termine primo di dieci di se niente avesse opposto ovvero se avesse opposto nel secondo termine a lui costituito non avesse legittimamente provato, sia constretto il debitore all'osservazione delle predette cose secondo la forma delli presenti statuti, pagato prima per il creditore li capisoldi quando non fossero stati pagati altra volta.

**Delle cause che nascessero tra congiunte persone  
e compromessi et arbitramenti**

cap. XII

A rimuovere le lite e questioni fu ordinato che se alcuna causa, lite o questione si movesse avanti il podestà o sua corte tra alcuno congiunto di parentado sino al terzo grado inclusivamente ovvero tra socero o socera, genero o nora, cognato e cognato, cioè tra quelli che avessero doi sorelle per moglie ovvero uno la sorella dell'altro, ovvero donne et uomini che fossero cognati insieme nel detto modo, ovvero tra tutore e suo pupillo quando fosse pervenuto all'età perfetta, ovvero tra marito e moglie e ciascun congiunto per affinità sino al terzo grado come di sopra computando il grado secondo la /10v/ ragione comune over civile per qualunque cagione e per qualunque modo o forma si fosse o fosse cominciata avanti ad esso podestà o no pur che non sia proceduto alla pubblicazione del processo, il podestà sia tenuto a petizione di qualunque si sia di loro ovvero alcun parente dell'una et altra parte constringere tutte due le parti a compromettere in uno o doi o più quanti ad esso podestà paresse conveniente buoni uomini, parenti o amici communi da elleggersi di commun concordia di tutte due le parti. Nelli quali così eletti le parti facciano pieno e generale compromesso di ragione e de facto di verità et equità con tutte le clausole opportune e necessarie, sì che bene vaglia e tenga di ragione. I quali siano arbitri et arbitratori, amici communi, amichevoli compositori, dispensatori e buoni uomini; e se a loro paresse d'aver il consiglio del savio, il podestà debbia constringere tutte due le parti a deporre il salario del consultore e dell'altre spese occorrente in andare o mandare a consig<sup>o</sup> come ad essi arbitri insieme con il podestà parerà conveniente, e siano constretti essi arbitri per il podestà a dover lodare et arbitramentare; e ciò che per essi arbi-

tri fosse sentenziato, lodato, diffinito o arbitramentato, si debbia per le parti inviolabilmente osservare. E se li arbitri non fossero concordi a sentenziare et arbitramentare, all'ora il podestà constringa le parti ad eleggere un terzo alle parti non suspecto, il qual terzo assieme con li altri doi eletti, se tutti tre fossero concordi o almeno doi di loro, abbiano autorità di lodare, diffinire, sentenziare et arbitramentare come di sopra. Et il podestà constringa poi le parti all'osservazione del lodo et arbitramento, dal quale per niun modo si possa appellare o aver ricorso al superiore giudice senza espressa licenza del nostro illustrissimo signor duca. E siano tenuti essi arbitri e terzo a sentenziare et arbitramentare /11r/ in termine di tre mesi, e che non facendo caschino in pena di livre cinque per uno se già d'accordo delle parti non fosse prolungato il termine nel compromesso, e dando sentenza, cioè quelli che sentenziassero, possano domandare et avere per loro salario denari tre per livra di tutta la quantità e valuta della cosa sopradetta la quale fosse lodato; et il predetto ordine si osservi in tutti li compromessi et arbitramenti.

**Che prima sia convenuto il principale  
che [fideiussore]  
cap. XIII**

Se doi ovvero più fossero insieme et in solido obligati, de quali uno sia principale e l'altro fideiussore ovvero (recolta), sia convenuto prima il principale che fideiussore, se esso principale fosse idoneo a pagare; e se se negasse per il creditore il principale essere idoneo, all'ora esso fideiussore, assegnando delli beni esistenti nella podestaria, sia assoluto, pur che essi beni ascendono alla somma della quantità del debito e delle spese le quali podessero incorrere al creditore in eseguire il suo credito.

**Come si gravi il principale debitore ad istanza  
della sigurtà e di chi avesse pagato per lui  
cap. XIV**

Il debitor principale, a petizione del suo fideiussore ovvero sigurtà, si possa e debba per il podestà personalmente e realmente constringere per fin che esso principale debitore detto suo fideiussore ovvero sigurtà cava d'obbligo e de danni, spese et interesse; e similmente quando uno avesse pagato per un altro, sia pure consretto il debitore principale a restituire a quel pagatore la vera sorte e spese, danni et interesse; nelli casi sopradetti et in ogni causa civile e criminale /11v/ s'abbiano a tassare per esso podestà, e le predette cose si possono fare e debbano sommariamente et de plano senza strepito e figura di giudizio, di feriatì e non feriatì, pur che non siano feriatì ad onore di Dio o d'alcun santo, non ostante alcun altro statuto che in contrario parlasse.

**Della restituzione della dote  
cap. XV**

Ogni volta che avvenisse il matrimonio esser disoluto per la morte della moglie la quale prevenisse la morte del marito, cioè che la moglie morisse avanti al marito, all'ora il marito

guadagni e guadagnar debba il terzo di tutta la dote a lui pagata e data over promessa e costituita, et il resto si debba per il marito over suoi eredi restituire intieramente alli eredi di tal moglie prima morta. Aggiungendo che il marito ancora, over suoi eredi, non sia obligato ad alcuna restituzione de frutti de beni parafernali o altri appartenenti alla moglie li quali non fossero dotali, ma triteneret essi frutti per se intieramente. Et ancora ogni volta che la donna, per sé o per altri, domandasse la restituzione della dote o donagione per le nozze, nelli casi delle dote da restituirsi, li sia per il podestà tenuto ragione sommaria senza strepito e figura di giudizio, solamente veduta la verità del fatto.

### Delle prescrizioni cap. XVI

Se alcuna persona possedesse con giusto titolo e buona fede per venti anni pacificamente e quietamente alcuna cosa mobile overo stabile, molestar poi non si possa per alcuno d'essa cosa, né colui che li dimandasse per alcun modo sia udito in giudizio, ma la sua /12r/ ragione al tutto sia prescritta e la buona fede sempre si presuma se il contrario non si provasse, il tittolo s'intenda giusto e sufficiente quello per il quale il dominio in altri si trasferisse. Et il creditore il quale tacesse, overo stasse a domandare il debito suo dal suo debitore per dieci anni, caschi dalla sua ragione: quel debito più oltre domandar non possa. Ma le ragioni et azioni del detto credito al tutto siano prescritte nelli detti casi per la sua taciturnità; ma contro il forastiero quale si potesse convenire nella detta podestaria duri il tempo della prescrizione predetta venti anni. E queste cose dette di sopra delle prescrizioni non abbiano luogo nelli minori di 25 anni, nelli banditi di detta podestaria neanco per le doti da pagare o restituire, né in quelle persone le quali per paura del signore o delli signori non potessero domandare il suo credito: a i quali duranti li detti casi non prescrivasi. E le mercede dell'opere diurne non si possono domandare passati li sei mesi. E danni dati, cioè le stime delli danni, non si possono riscotere passati li sei mesi dal di del raccolto biade, fieno o frutti dove fosse fatto danno.

### Che le donne non possono ereditare nelli beni paterni cap. XVII

Niuna donna senza testamento nelli beni del patre, avo o altro ascendente morto possa ereditare con li fratelli overo figlioli maschi de fratelli o altri descendenti per linea masculina di tal morto, ma solo stia contenta alla dote a lei costituita per il detto suo padre, avo o altro ascendente se costituita l'avesse, et in caso /12v/ che non l'avesse costituita li si debba dare per gl'altri eredi legittimi secondo il costume della casa, et in caso che niun altra si trovasse maritata di quella casa da venti anni in qua se li debba costituire la dote per doi parenti discreti comunemente eletti e non suspecti alle parti et in quella debba stare taccita e contenta e più non possa dimandare in tal caso. E similmente non possa ereditare se niun suo fratello o altro descendente maschio morisse in

età pupillare, ma ogni ragione a lei appartenente dall'eredità dotale pupillo succeda, appartenga e pervenga agl'altri suoi colaterali maschi del suo ceppato di casa, ma non ci essendo alcun discendente over colaterale di tale ascendente disceso per linea masculina, all'ora possa ereditare secondo la forma della ragione comune.

**Delli contratti delle donne e delli minori**  
cap. XVIII

Niuna donna possa far contratto per il quale alcun suo bene venghi alienato overo obligato senza consentimento del marito se l'averà, e non avendolo senza consentimento del padre se l'avesse et in caso che non l'avesse, senza consentimento di qualche suo parente over congiunto più stretto d'età perfetta in caso che l'avesse e che si trovasse nella podestaria, ma non avendolo o non trovandosi nella podestaria, senza consentimento del podestà. Item niuno adulto minore di venticinque anni possa in detto modo contraere senza licenza e consentimento del suo curatore se l'avesse, e non avendolo senza licenza d'un suo parente più stretto d'età perfetta con il decreto del podestà.

/13r/ **Delle discordie delli confini**  
cap. XIX

Occorendo in detta podestaria alcuna discordia de confini, vie, entrate, andate, siepe o arbori, d'alcun altre servitù o d'altre simil cose, il podestà debba elleggere e chiamare doi uomini alle parti non sospette, li quali poi constringa andare al luogo della differenza e quella debbano e possono diffinire, terminare e dichiarare sommariamente de facto e di equità come li parerà più conveniente, e quello che per li detti elletti fosse fatto, diffinito, terminato e dichiarato si debba dalle parti osservare senza alcuna appellazione o ricorso, non ostante alcun statuto che in contrario parlasse; ma quando fosse di grande importanzia da cento soldi in su et anco quando dalle parti overo una d'esse fosse richiesto, il podestà, li si debba ritrovare personalmente et insieme con li detti uomini elletti essa differenza diffinire, terminare e dichiarare sommariamente come di sopra senza appellazione o ricorso. E qualunque delle parti contrafacesse caschi in pena di cento soldi overo in quella che nel contratto fosse imposta quando furono elletti detti uomini. E li detti uomini elletti possono domandare per loro fatica doi soldi per uno et il podestà soldi quattro.

/13v/

**Delli beni comuni da dividersi**  
cap. XX

Sia tenuto et obligato il podestà, a petizione di qualunque domandasse se a lui appartenesse, far dividere e partire tra li consorti overo compagni li beni comuni tra dieci dì dal dì del fatto commandamento da computarsi. E qualunque delli detti consorti overo compagni contendesse overo denegasse far la detta divisione, passato il termine di dieci dì sia ritenuto personalmente over gravato sommariamente a far la detta divisione pur che dalla parte che domanda si provi sommaria-

mente la cosa esser commune. Et in caso che non fossero d'accordo a dividere over partire, debbano elleggere doi o più arbitri et amici communi et in loro compromettere detta divisione e discordia di ragione de facto e di equità con solenne stipulazione come s'usa nelli compromessi, et a quello che fosse per li detti arbitri eletti dichiarato e giudicato stare tacciti e contenti, ogni appellazione cessante.

### **Che le persone congiunte possano l'una per l'altra comparire**

cap. XXI

Il padre per il figlio e per li nepoti, et e converso, e ciascun congiunto per l'altro congiunto fin al secondo grado inclusivamente; et ancora il marito per la moglie, nelle cause civili agitando e deffendendo e nelle criminali nelle quali si dovesse imporre pena /14r/ peccuniaria deffendendo solamente, siano amessi et uditi senza alcun mandato, purché promettino de rato con buona cauzione di stare al giudicato et il giudicato pagare secondo le forme della ragione.

### **Della fede da prestarsi a scritture e protocolli**

cap. XXII

Alli protocolli et abbreviature de notari morti si debbia prestare fede etiam se li mancasse qualche solennità di ragione requisita, pur che la scrittura non sia maculata overo viziata, e che sia manifesto per sottoscrizione overo testimonianza d'uomini degni di fede overo per rincontro di qualche instrumento publico quella scrittura essere di tal notaro; e che in essa sia l'anno, indizione, il dì e luogo e testimoni del contratto. Et anco si presti fede alli libri de mercanti et artegiani di buona condizione e fama, nelli loro crediti bene ordinati, fino alla somma di cento soldi, se già non si provasse per qualche legittima prova il contrario overo che in quel libro fosse qualche falsità comessa in qualche parte.

### **Della ragione che si deve fare alli forastieri**

cap. XXIII

Alli forastieri non abitanti in detta podestaria si faccia e renda quella ragione nelle cause civili e criminali o quasi contro delli terrieri, si in agitare come deffendere, che si farebbe alli terrieri di detta podestaria in corte di tali forastieri; e questo s'osservi a petizione di qualunque parte l'addimandasse, pur che faccia piena fede di quello che s'usa e s'osserva /14v/ in corte di tal forastiero; questo nondimeno agionto, che niuno forastiere sia udito in giudizio dal detto podestà e sua corte se prima non dà sufficiente cauzione di stare al giudicato et il giudicato pagare in caso di soccumbenza secondo l'ordine della ragione.

### **Della possessione tolta de facto**

cap. XXIV

Se alcuno fosse spogliato de facto della possessione d'alcuna cosa la quale possedesse, sia per il podestà de facto restituito e rimesso in possesso sommariamente et de plano senza strepito e figura di giudizio.

**Che sia detto avere la possessione d'alcuna cosa stabile**

cap. XXV

Qualunque possedesse alcuna cosa stabile, e l'abbia scritta al suo estimo, e di quella paghi le colette e pesi occorrenti, s'intenda avere la possessione d'essa e non altrimenti.

**Della ragione da rendersi per l'opere e fatiche personali e tavernieri**

cap. XXVI

Debba il podestà rendere ragione sommaria e spedita senza strepito e figura di giudizio a tutti quelli che domandano le loro mercedi e salari d'opere e fatiche personali solamente veduta la verità del fatto; e simile alli tavernieri o altri quali vendessero /15r/ alcuna cosa da magnare o alcuna veturaria; e creda al loro giuramento sino alla somma di soldi venti purché la quantità domandata non dependa da maggior somma.

**Che niuno possa comprare all'ingrosso cose da mangiare che si vendessero a minuto**

cap. XXVII

Se alcun forastiero portasse in detta podestaria a vendere a minuto olio, aceto, fighi secchi o freschi o altri frutti o cose da magnare, niun altro possa comprare in grosso quel di medesimo per rivendere senza licenza del podestà o delli massari ovvero uomini del comune o almeno uno di detti massari sotto pena di soldi venti, nella qual pena incorra sì il venditore come il compratore, ma passato quel dì sia lecito a ciascuno comprare a suo piacere senza pena; questo non s'intenda però in dì di fiera o mercato.

**Di quelli che avessero da tre lati ad un pezzo di terra**

cap. XXVIII

Qualunque avesse da tre lati ad un pezzo di terra, la quale non fosse più che mezza tornatura, possa constringere in giudizio il padrone di detta terra che glie la venda per quel prezzo che fosse stimata per doi uomini di comune, e similmente e converso l'altra parte possa constringere quello che gl'avesse da tre lati che la compri per lo detto; e nel detto caso il podestà provveda sommariamente a petizione di qualunque parte li fosse domandato. /15v/

**Quelli che vogliono vendere beni immobili**

cap. XXIX

Qualunque volesse vendere alcuna possessione o casa, prima ne debbia invitare li prossimi vicini contigui alla detta possessione o casa; e volendola alcuni di essi, gli la debba dare per quel prezzo che se ne trovasse da altri, e se fossero più vicini che la volessero, la possa dare a quel che li pare, cioè di quelli che li sono contigui.

**Di quelli che sono più apresso alla via la dia a quelli che non l'hanno**

cap XXX

Se alcuno avesse possessione senza via, siano obligati li vicini prossimali darli la via per luogo meno dannoso, per quel prezzo fosse stimata per doi uomini communi se la volesse comprare; et anco sia leccito, a quelli che non hanno via, passare alli tempi congrui per li luoghi meno dannosi, senza pena, emmendando solamente il danno che fosse fatto; et in questi casi il podestà proceda sommariamente.

**Che in ogni causa si possa domandare  
il consiglio del savio**

cap. XXXI

In qualunque causa civile o criminale, la quale vertesse o fosse avanti il podestà o sua corte, possano le parte litiganti ovvero una di esse domandare il consiglio del savio, et il podestà sia tenuto metterlo ad esecuzione, facendo deporre il salario del /16r/ consultore e l'altre spese occorrenti a chi domandarà detto consiglio, con il salario del consultore e spese del nunzio si tassi per il podestà sudetto, e mandare al savio non sospetto alle parti; et auto il consiglio, debba il podestà secondo quello sentenziare, osservare et osservar fare.

**Del mercato**

cap. XXXII

Facciasi il mercato il sabato al modo consueto, al quale ciascuno possa venire sicuro detto dì, escetto li ribelli del nostro illustrissimo signore et escetto quelli che fossero condannati per alcun malefizio comesso contro altra persona i quali non avessero la pace; e ciascuno sia essento in tal dì da ogni gabella per le cose che si vendessero o comprassero in esso mercato; non s'intenda però quelli che comettessero alcun delitto in tal dì siano sicuri detto dì, ma contro loro si possa procedere.

**Di quelli che amazassero fere**

cap. XXXIII

Ricevano premio dal comune quelli che amazzano fere rapace nella valle di Casteldelci, come lupi et orsi, in questo modo, mostrando la fiera occisa e provando per un testimonio degno di fede: per ciascun lupo maschio soldi dieci, per la lupessa soldi venti, per lupacino dell'anno soldi cinque, per orso o orsa soldi quaranta, per l'orsatto dell'anno soldi venti.

**Lettere da scriversi per parte del comune**

cap. XXXIV

Niuna lettera si possa fare da parte del comune se non di consentimento di tutti quattro li massari ovvero uomini del comune; e se alcuno di essi ardisse di fare o far fare alcuna lettera da parte del comune alla quale non consentissero tutti quattro, caschi in pena di un /16v/ fiorino per volta, e nondimeno quello che fosse scritto non s'abbia ad otenere per niun modo.

Incomincia la seconda parte  
delli presenti statuti  
sopra malefizi e cause criminali

Del modo et ordine di procedere  
nelli malefizi e cause criminali  
cap. primo

Delli malefizi, colpe, eccessi e delitti niuno sia udito accusatore overo denunziatore se non con il giuramento novo, e qualunque volesse accusare alcun altro d'alcun altro malefizio privato debbia prima idoneamente satisfiedare over dare, e dare sufficiente fideiussore overo sigurtà di stare al giudicato et il giudicato pagare et in caso di socumbenzia; e se il malefizio over delitto fosse tale per il quale s'imponesse pena personale o corporale o aflittiva del corpo o membro over pecuniaria importante da livre venticinque in su, si debbia l'accusa porgere per scrittura e libello in forma giudiziaria, et il podestà non possa ricevere alcun'accusa o denunzia ne per suo officio procedere sopra alcun malefizio o delitto comesso al tempo delli suoi antecessori, ma solo in quelli che fossero comessi al tempo suo overo per /17r/ un mese avanti all'entrata del suo officio, escetto li male[fizi, col] pe, eccessi e delitti per li quali per forma della ragione o delli p[resenti] statuti si avesse ad imporre pena di corpo aflittiva o debi[litazio]ne di membro: nelli quali possa procedere infra doi anni dal dì del comesso malefizio da computarsi. E della falsità si possa procedere etiam quando la falsità fosse usata, e qualunque fosse accusato, denunziato over inquisito, sia citato over richiesto e monito per il piazzaro overo messo del comune personalmente overo alla casa della sua usata abitazione, con la cedola inscriptis continente il nome e pronome dell'accusatore over denunziatore e simile dell'accusato, denunziato over inquisito per l'effetto del malefizio e citazione. E se tale acusato, denunziato over inquisito non abitasse in detta podestaria, all'ora si faccia la richiesta pubblicamente e palesamente e con alta voce alla porta di Castedelci et attaccasi la cedola alla porta predetta. Et il termine a comparire in ciascuno delli detti casi si debba assegnare almeno di tre dì. Et il citato nel termine a lui dato non comparendo, all'ora sia sbandito pubblicamente e palesamente per il banditore del comune alla porta del detto castello nella pena statu[ta]ria con termine di cinque dì utilimo e perentorio ad ogni sua acusa over difesa da farsi, il qual bando anco si debbia porre et applicare inscriptis alla detta porta. E se il reo over cittadino non comparisse al detto termine, all'ora s'abbia per confessato e convento, e contro di lui si possa procedere come se avesse confessato il malefizio e possasi condannare secondo la forma delli presenti statuti. E se quello che è richiesto comparisse nel termine della prima richiesta overo del bando over qualunque volta innanti alla detta sentenza diffinitiva e volesse al processo rispondere, confessare over negare o veramente della colpa a lui imposta si volesse scusare e diffendere, sia amesso a rispondere. E debbia rispondere al processo overo inquisizione precisamente confessando over negando non ostante

alcun escezione che per lui fossero opposte, ma quelle li siano nel processo del giudizio se già non fossero tale escezioni le /17v/ [...] avessero ad impedire il processo del quale si conosca somma[riamente], et de plano senza strepito e figura di giudizio, e [sen]za contestazione di lite e con fine debito si terminino. E, primo et ante omnia il podestà lo faccia giurare di rispondere la verità al processo over inquisizione, e la risposta che facesse debba nelli atti ordinatamente e distintamente scrivere con le condizioni agionte e per quel modo che esso rispondente sarà detto, e risposto che ha li statuischi il podestà il termine di dieci dì a fare ogni sua scusa e difesa, nel qual termine sia lecito all'accusato, denunziato over inquisito tutte le sue escezione e deffensione opporre et alegare. E se il malefizio fosse tale per il quale si dovesse imporre pena pecuniaria, debbia l'accusato, denunziato over inquisito prestare e dare idonea cauzione e sigurtà al podestà per la quantità della pena e di obedire alli comandamenti del podestà, altrimenti non sia inteso, né alcuna sua risposta sia admissa, ma si possa per il podestà carcerare e personalmente ritenere per fin che darà idonea cauzione overo sigurtà come è detto. Ma se il malefizio fosse tale per il quale si avesse ad imporre pena personale overo di corpo o di membro aflittiva, all'ora non se li admetta fideiussione o sigurtà, ma sia ritenuto il reo per il podestà personalmente in prigione per fino alla definitiva sentenza. E siali nondimeno lecito per se medesimo overo per procuratore deffendersi et escusarsi dal processo con lui formato. Item se il malefizio, colpa, eccesso o delitto sopra il quale si prevede fosse tale per il quale si avesse ad imporre pena pecuniaria, e l'accusato, denunziato over inquisito s'accordasse con l'offeso et avesse da lui concordia e quella producesse nel termine di dieci dì dal dì /18r/ della risposta fatta al processo da computarsi, il podestà sia tenuto essa concordia amettere e vagliano le concordie fatte per il procuratore overo congiunte persone fino al secondo grado inclusivamente purché l'offeso poi non sia contraddetto. Et il podestà sia tenuto il processo cancellare senza alcuna pronunzia purché l'accusato, denunziato over inquisito o altri per lui paghi li capisoldi in ceppo, cioè per l'offesa personale donde fosse uscito sangue soldi quattro per ciascuna lira della condannazione da farsi, e dell'altre offese soldi doi per lira. E se l'accusato, denunziato over inquisito non producesse la concordia nel termine sopradetto, ancora li sia lecito la concordia produrre, et il podestà essa concordia ametta e sia tenuto amettere se essa producesse innanzi al termine dato a produrre le concordie, il qual termine si debba assegnare per il podestà di tre dì, e farlo bandire per il publico banditore alla porta di Casteldelci avanti che venga ad alcuna sentenza nelle cause criminale, e paghisi per capisoldi il doppio di quello che si doveva pagare prima avendo prodotto la concordia nel termine soprascritto. E sia tenuto il podestà far fare il detto termine e descrivere negl'atti. E possasi fare la concordia sopra tutti li malefizi per li quali si avesse ad imporre pena pecuniaria, e pagasi li capisoldi nel modo detto, escetto in quelli malefizi nelli quali per vigore delli presenti statuti si dovesse certo modo di pena se la concordia si facesse. Item

se l'accusato, denunziato over inquisito domandasse la copia del processo contro di lui fatto innanzi all'escusazione, il podestà sia obligato a dargliela acciò che possa deliberare quello che vuol rispondere, e se la copia non se li dasse non li corra alcun termine per essa ragione. Item nelli malefizi importanti da lire 25 in giù il podestà possa procedere e vaglia il processo, etiam se non si osservasse intieramente tutte le solennità giudiziarie purché per confessione, attestazione o legittima contumacia o altra legitima probazione apparisca il malefizio esser vero./18v/

**Della pena di quelli che non guardano le feste**  
cap. II

Tutte le domeniche e feste comandate dalla santa chiesa si debbano con divozione guardare, et in esse niuna opera manuale fare, e simile, in ciascun comune over vicinanza della podestaria quelle che fossero del titolo della sua chiesa, et anco quelle che per disposizione de superiori fossero per il piazzaro bandite il dì innanzi prima che tramonti il sole. E chi contrafacesse caschi in pena di soldi cinque e ciascuno ne possa essere accusatore e abbia il terzo dalla pena e siali tenuto in credenzia se vorà e siali prestato fede con un testimonio.

**Di quelli che bestemmiano Dio e santi**  
cap. III

Niuna persona ardisca over presuma bestemmiare Dio, Giesù Cristo overo la beata vergine Maria sotto pena di lire venti, e per gl'altri santi e sante sotto pena di lire sei; e ciascuno possa accusare e denunziare in secreto e paleso et abbia la terza parte della pena e siali creduto con suo giuramento et un testimonio degno di fede; e chi in altro modo dispresasse o vituperasse Dio, Gesù Cristo, la vergine Maria o santi o sante, sia punito nella metà di dette pene.

/19r/

**Dell'omicidio**  
cap. IIII

Qualunque cometesse o facesse comettere o far facesse alcun omicidio volontario sia decapitato sì che al tutto mora e la sua anima dal corpo al tutto separata e li suoi beni siano confiscati.

**Della pena di quelli percotessero, ferissero o amazzassero**

cap. V

Qualunque ferisse o percotesse alcuno in modo che occhio, naso, mano o piede perdesse, paghi per bando per ciascuno delli detti membri cento fiorini d'oro, overo sia punito in simil membro se non pagasse la condannazione infra quindecì dì dal dì della data sentenza se non fosse per qualche ragione sospesa, e se seguisse concordia paghi per bando 50 lire de denari; ma se labro, dente o dito perdesse sia condannato in cento lire per ciascuno delli detti membri, overo sia punito in simil membro non pagando la condannazione nel detto tempo di quindecì dì. E se concordia se ne facesse paghi al comune

per bando 25 lire. E qualunque ferisse o percotesse alcuno nella faccia overo volto in modo che il percosso ne sostenesse brutto segno, sia condannato in 50 lire, e se concordia se ne facesse paghi per bando lire 20; non s'intenda però brutto segno se non piccolo segno remanesse overo si facesse livido, ma se fosse evidente ciccatrice da rimanere imperpetuo; e qualunque percotesse alcuno con spada, lancia, bordone, falzione, mazza ferrata over di metallo, secure over con altra generazione d'arme di ferro o di metallo dal collo e gola in su inclusivamente /19v/ e se li uscisse sangue, e brutto segno overo evidente ciccatrice non rimanesse, sia condannato in lire cinquanta di denari e se sangue non uscisse in lire 25; e se in altre parte del corpo dalla gola over collo in giù con sangue in 30 lire e senza sangue in 15 lire. E chi percotesse overo ferisse alcuno con legno, bastone, guanto ferrato, sasso over con altra generazione d'arme che non fosse di ferro o di metallo nel collo o gola over da lì in su con brutto segno overo evidente ciccatrice, sia punito come di sopra; ma se sangue uscisse, e brutto segno overo evidente ciccatrice non rimanesse, sia punito in trenta lire e senza sangue in lire quindici, e dal collo o gola in giù con sangue in 25 lire e senza sangue in dieci lire; e nelle simili pene sia punito quello che ordinasse o comandasse o desse aiuto, consiglio o favore. E chi desse di morso con li denti sia punito come sopra se percotesse con legno o bastone o altr'arme che non fosse di ferro o di metallo. E chi percotesse alcuno dandoli guanciata o pugno over altrimenti con la mano vota nella faccia, e sangue uscisse, paghi per pena trenta lire. E se sangue non uscisse sia punito nella metà di dette pene. E se nel corpo, e sia nelli castelli o borghi, con sangue in lire venti e senza sangue in lire dieci, e fuori delli castelli o borghi nella metà di dette pene. E chi ingiuriosamente togliesse o facesse cadere ad alcuno la beretta, capuccio o capello dal capo paghi per bando tre lire. E se alcuno contro alcun altro menasse, spatasse o dasse calcio sia punito per il menare et assalto in cento soldi se fosse con arme e senz'arme in 50 soldi /20r/ e per la spatascia o calcio come se percotesse con il pugno a man vota, salvo che, se per la spatassa o calcio facesse cadere colui che è percosso, all'ora s'aggiunghi alla pena cento soldi. E dell'assalto solamente, movendosi l'uomo da luogo a luogo, con animo irato andando verso l'altro, senza arme sia punito in venti soldi e con l'arme in tre lire. E se alcuno con animo irato pigliasse un altro per li capelli o pelasse la barba o cigli overo li metesse le mani nella gola, se senza sangue in cento soldi e con sangue nel doppio.

#### Delle parole ingiuriose cap. VI

Niuno dica parole ingiuriose ad alcuno da tradimento o simile, e chi contrafacesse sia condannato in venti soldi; e qualunque rimproverasse ingiuriosamente ad alcuno che il padre, madre, figliolo, nepote, fratello o sorella, l'aulo, l'aula, zio o zia, fosse stato amazzato over mitriato, o in altra pena personale o corporale punito, over rimproverasse di falsità, tradimento o latrocinio o altro delitto, delle quali cose fosse fatta la condannazione over processo, sia punito in soldi qua-

ranta, e se di ciò non fosse fatto processo over condannazione, e provasselo, non sia punito di tal rimproveramento; e dicendo di voler provare e non provando, et al podestà apparesse questo aver fatto caluniosamente, sia punito in tre volte tanto et all'emenda dell'ingiuria all'ingiuriato; della quale fatta prima la tassazione per il podestà se stia al giuramento dell'ingiuriato; dell'altre parole ingiuriose sia condannato l'uomo in dieci soldi.

/20v/

Della pena de ladri  
cap. VII

Qualunque togliesse ad alcuno furtivamente il valsento di cento soldi o da li in giù sia condannato in lire venticinque di denari; nondimeno questo non s'intenda de danni dati a vigne e frutti d'arbori o simile cose stabili et escetto le cose minute che vagliano venti soldi o meno, di che sia condannato il ladro in lire dieci e da cento soldi in giù fino lire cinquanta sia condannato il ladro in lire cinquanta; la qual pena se non pagasse in termine di quindici di dal di della sentenza data, sia frustato ne i luoghi pubblici e mitriato e poi bollato over tagliatoli un'orecchia; e questo s'intenda delli ladri non famosi, ma li ladri famosi siano impiccati sì che al tutto moiano, et intendasi li ladri famosi quelli che avessero comesso più di tre furti. Et in simil pena sia punito qualunque ricetasse li detti ladri over li dasse consiglio, aiuto o favore; e da lire cinquanta in su qualunque furasse sia punito secondo la ragione comune. Item se per l'avvenire alcuno furasse o rubasse alcuna cosa nella detta valle over podestaria di Casteldelci in secreto o in paleso portando seco la cosa rubbata, sia lecito senza pena a quello a chi la cosa fosse rubbata esso ladro over rubbatore pigliare et alla corte presentare senza indugio, e similmente possa fare qualunque altro fosse presente. E chi rompesse alcuna cosa per cagione di furare alcuna cosa paghi per bando lire venticinque. E se la condannazione non pagasse in termine di quindici di, li sia tagliata la mano dritta /21r/ o sinistra ad arbitrio del podestà. E questo che si dice del tagliare della mano s'intenda in quelli li quali già altra volta avessero comesso furto casa. Ancora li pubblici e famosi ladri s'intendono quelli che, armati o disarmati, assaltando alcuno in strada publica rubassero over rubbar tentassero, e quelli che più e più furti facessero in diversi tempi come di sopra, escetto quelli che tagliassero le borse over puntali di centure d'argento o altri simili furti facessero il di del mercato over fiera: nel qual caso per la prima volta li sia mozza una mano, la quale possa ricomprare pagando venticinque lire, se già non fosse minore di quindici anni e maggiore di dieci, il quale sia frustato per li luoghi pubblici; e per la seconda volta sia frustato e cavatoli un occhio; e per la terza volta sia impiccato, se già non fosse minore come è detto, nel qual caso sia frustato e cavatoli un occhio il quale possa ricomprare pagando lire cinquanta. Nelli qual casi sempre il danno si debba emendare e nelle pene pecuniarie li sia adnesso il beneficio della confessione, il qual beneficio non si conceda a niuno che sia trovato per li ufficiali o sua famiglia comettere la colpa over delitto.

### Quelli che facessero incendio

cap. VIII

Qualunque incendesse overo infocasse studiosamente in detta podestaria alcuna casa, capanna, meta over barca di grano o biade o pagliaro o meta di paglia o fieno, sia abruciato over decapitato e li suoi beni siano confiscati, la qual pena si possa nondimeno mitigare per rettore, considerata la qualità del delitto e della persona delinquente; ma delli altri incendi fatti casualmente sia punito la persona come de danni dati personalmente et in ogni caso sempre /21v/ s'abbia ad emendare il danno.

### Quelli che facessero guasto

cap. IX

Qualunque facesse danno nelli beni campestri in modo di guasto, sia condannato in cento lire se la stima del danno passasse venticinque lire, e se fosse minore quantità sia punito in tre doppi, et il guasto s'intenda se il danno dato de dì passi cento soldi e di notte quaranta, overo qualunque mondasse arbori domestici overo li tagliasse da piedi in tutto o in parte per traverso over cavasse spali o tagliasse viti o pergole ancora se il danno non passasse le dette quantità.

### Delli rubbatori

cap. X

Qualunque rubasse ad alcuno robba che valesse lire venticinque o da lì in su sia impiccato e li suoi beni confiscati, et in simil pena sia punito qualunque pigliasse alcuno in persona e preso menasse; e da 25 lire in giù sino a dieci lire sia punito in lire cento, e se la condannazione non pagasse in termine di quindici di li sia tagliata totalmente la mano; e da dieci lire in giù fino a cento soldi sia punito in lire venticinque, e non pagando la condannazione in detto termine li sia mozza l'orecchia e frustato per li luoghi pubblici; e da cento soldi in giù sino a quaranta sia punito in lire quindici; e da 40 soldi in giù sia punito in lire dieci; e quelli che recitassero la robbaria siano puniti /22r/ nel doppio della valuta d'essa et ancora alla restituzione over emenda della robba tolta, se già per il robbatore non fosse restituita. E l'università della valle o castello dove si cometesse tale robbaria, dove li detti robbatori con pregiati, robba o preda si recetassero, sia tenuta e debba essi robbatori e recettatori pigliare e menere in forza del rettore sapendo questo. E non facendolo sia punito tale università in lire cinquanta; e se li detti robbatori over recettatori contrariassero in lasciare pigliare e menare da tale università, sia lecito a ciascuno di tale università essi offendere in avere et in persona a suo piacere senza pena. Escettuasi di questo le robbarie e presure le quale se facessero per publica et iusta guerra. E se la robbaria fosse fatta nella strada publica da cento soldi o più, sia il rubbatore impiccato sì che al tutto mora.

### Dell'adulterio et altri coiti illeciti

cap. XI

Item qualunque sforzatamente usasse con alcuna donna di qualunque grado o condizione si fosse, pur che non fosse publica meretrice, in modo che essa donna gridasse ad alta voce o altra vera similitudine facesse, sia punito in pena capitale sì che al tutto mora e li suoi beni siano confiscati. Item se alcuno cometesse adulterio non sforzatamente con alcuna maritata, caschi in pena di lire cinquanta e tale donna perda la dote sua e guadagnasi per il marito, escetto che se il marito, doppo il publicato adulterio over condannazione fatta della moglie, quella di nuovo ricettesse; in questo caso non si perda la dote per la moglie. Et in simil pena sia punito qualunque carnalmente usasse con vedova over vergine o altra non maritata, e sia costretto a darli la dote di lire cinquanta o più secondo il /22v/ consueto della casa di tal donna, ma se non avesse moglie e quella tal donna con consentimento del padre overo non avendo padre con consentimento di doi di prossimi parenti togliesse per moglie, all'ora sia assoluto da detta pena e dote ma solo paghi li capisoldi in ceppo cioè soldi doi per lira della pena, essendo la cosa dedotta in giudizio, ma non essendo dedotta in giudizio non paghi niente. Item qualunque carnalmente usasse con alcuna monaca overo cometesse vizio sodomitico contro natura sia punito in mozzarli il capo e confiscazione de beni. Item qualunque assaltasse alcuna donna la quale non fosse publica meretrice con intenzione d'essa sforzatamente cognoscere carnalmente sì che per lui non rimanesse ch'essa donna non sforzasse, sia punito in lire 50; e nelli altri coiti illeciti s'osservi la ragione comune.

**Della confiscazione de beni  
di quelli che sono condannati alla morte**  
cap. XII

Se le condannazioni le quali si facessero capitale o personale alla morte per alcun malefizio, sempre il malfattore o delinquente sia condannato nella confiscazione di tutti li suoi beni mobili e stabili, escetto la legittima de figlioli, cioè se sono quattro o da quattro in giù li rimanga il terzo delli beni paterni over materni e da quattro in su li rimanga la metà; e se alcun figliolo di famiglia fosse condannato alla morte siano /23r/ confiscati tutti li suoi beni similmente e la sua legittima al modo detto; e quel che è detto de padri e figlioli s'intenda similmente de (l'auli) et altri ascendenti e descendenti.

**Della pena delli falsi**  
cap. XIII

Se alcuno notario facesse scientemente alcun falso instrumento over falsa scrittura e similmente qualunque podestà over ufficiale per alcun modo falsificasse le sue scritture nel suo officio sia punito in lire cento et oltre in quel che importasse di pregiudizio la sua falsità a signori, communi o altra privata persona, la qual pena non pagando al termine posto nella condannazione perda la mano dritta et in simil pena sia punito qualunque facesse fare over usasse scientemente la falsa scrittura. E qualunque cometesse falsa testimonianza in alcuna causa civile o criminale sia punito in lire venticinque et oltre in quello che importasse di pregiudizio la sua falsa

testimonianza e non pagando la pena al termine posto nella condannazione li sia tagliata la lingua. Et in simil pena sia punito quella persona che persuadesse ad alcuno di far falsa testimonianza e quello che scientemente la falsa testimonianza usasse. Et in simil pena sia punito quello che spergiurasse nel giuramento decisivo dato dalla parte alla parte e tutte quelle persone che nelli detti casi erassero siano perpetuamente infame e da ogni dignità et officio perpetuamente privati et esclusi. E quelli che più volte si trovassero aver errato nelle dette falsità over che altra falsità cometessero per alcun modo /23v/ dove il presente statuto non parlasse sian puniti secondo la ragione comune. Et il falso accusatore, cioè quello che maliziosamente facesse alcuna falsa accusa nelli casi predetti over in qualunque altro malefizio, sia punito pena talionis cioè in quella medesima che averia meritato l'accusatore se fosse stato trovato colpevole, e nelle spese, danni et interessi alla parte accusata da tassarsi ad arbitrio del podestà, et il podestà nella sentenza assolutoria di tale accusato possa tal accusante condannare e basti solo in processo nell'una et altra sentenza da darsi se già non apparisse tal accusante aver accusato per giuste e ragionevoli cagioni che all'ora sia assoluto, overo la pena e processo mitigato ad arbitrio del podestà.

**Di quelli che facessero alcuna violenza  
a casa d'alcuno  
cap. XIV**

Se alcuno ad ingiuria d'alcuna persona getasse pietra o legno o altra cosa sopra il tetto over all'uscio o alle fenestre della casa d'alcuno over bruttura o altra cosa ignominiosa o ingiuriosa alla casa o avanti la casa d'alcuno getasse o ponesse over gl'usci d'alcuno aprisse o rompesse over violentemente in casa d'alcuno entrasse contro la volontà del padrone over conduttore o abitatore d'essa casa e di ciò fosse accusato dall'offizio sia punito in lire venticinque et in meno ad arbitrio del podestà per fino in lire dieci considerato la qualità del fatto e condizione della persona.

/24r/

**Della pena da pagarsi dal padre per il figlio, dal  
marito per la moglie e dal padrone per il fameglio  
cap. XV**

Quando alcun figliolo di famiglia fosse condannato per alcun delitto secondo la forma del presente statuto sia gravato il padre per la pena per sino alla somma della legittima di tale figliolo, e se la donna fosse condannata sia gravato il marito per sino alla somma della dote sua e se il fameglio fosse condannato sia gravato il padrone per fino alla somma del salario che li fosse obligato.

**Pena di quelli rimovono li termini  
cap. XVI**

Niuna persona ardisca over presuma cavare o far cavare studiosamente o maliziosamente over rimover termini over terrafini situati over posti tra se et altri tereni overo fra alcuni altri sotto pena di lire quindici et ancora si possa punire

in più pena ad arbitrio del podestà fino in lire venticinque considerato la qualità del fatto e condizione della persona et il termine over termini nel pristino stato riponga e rimetta e ciascuno ne possa esser accusatore e denunziatore et abbia il quarto della pena et il suo detto sia tenuto secreto e sia in arbitrio del podestà di giudicare se fosse fatto studiosamente o maliziosamente o no.

/24v/

**Che sia lecito castigar la famiglia con temperanza**  
cap. XVII

Al padre o madre di famiglia sia lecito di castigare, correggere e percotere con temperanza la famiglia sua, al signore over padrone li famegli suoi, al maestro li scolari e discepoli suoi, al marito la moglie sua senza pena, non ostante altro che in contrario parlasse. Et intendasi che il marito possa percuotere la moglie quando stasse alle spese d'esso marito e non altrimenti con temperanza s'intenda che non si operi arme di ferro e che non si rompa ossa overo faccia ferita durabile oltre dieci di.

**Cani o altre bestie  
che ferissero o mordessero altre bestie**  
cap. XVIII

Se alcuno apponese, atizasse, incitasse overo admetesse alcun cane o suo o d'altri ad alcuna bestia altrui per la cui morsa tal bestia morisse sia tenuto ad emendare detta bestia uccisa o morta secondo la stima d'uno o doi vicini li quali fossero d'essa meglio informati et in altratante sia punito, e se la bestia non morisse ma fosse ferita o debilitata o magagnata, paghi di pena soldi dieci e sia tenuto ad emendare ogni danno da stimarsi come sopra, ma se il cane per sè medesimo /25r/ mordesse alcuna bestia non sia tenuto il padrone ad alcuna pena ma solamnte ad emendare il danno et il medesimo ordine si osservi se alcun altro animale ferisse, debilitasse o amazasse alcun altro animale.

**Gioco vietato**  
cap. XIX

Niuno ardisca di giocare ad alcun gioco di dadi o carte in casa sua ritenere il detto gioco overo a giocatori prestare dadi, carte o lume. E chi contrafacesse paghi di pena soldi venti per ciascuna volta de facto da essere punito senza alcun beneficio. E ciascuno ne possa accusare et abbia il quarto della pena e siali tenuto secreto, et in simile pena incorra chi prestasse denari al gioco.

**Della pena contro quelli che vendono male carne**  
cap. XX

Qualunque facesse beccaria debbia fare buone carne e non inferme né morbose et esse vendere al peso del comune predetto e per quel prezzo che li fosse imposto per il podestà e soprastanti da eleggersi per il comune e non dare la scrofa per il porco o la pecora per castrone né altra carne per altra, ma dire alli compratori il vero, che carne sono e qualunque contrafacesse paghi di pena per ciascuna libra di carne quaranta

soldi e sia /25v/ tenuto restituire al compratore la carne buona over il prezzo. E ciascuno ne possa accusare et abbia il quarto della pena e siali tenuto secreto.

**Chi vendesse con pesi e misure non giuste**  
cap. XXI

Qualunque vendesse alcuna cosa con peso di stadiera o bilancia non giuste overo che non facesse giusto peso caschi in pena di venti soldi e chi vendesse grano o biada con mastella o misura non giusta caschi in pena di dieci soldi. E chi vendesse panno con pasetto o misura non giusta caschi in pena simile. E chi vendesse vino, olio et ogni altra cosa da misura con misura non giusta caschi in pena di soldi cinque per ciascuno e ciascuna volta e perda la stadiera, bilancia e misure predette e sia defacto costretto per il podestà a pagare la pena e qualunque accusasse abbia il terzo della pena e siali tenuto secreto se vorrà.

**Che niuno entri o esca che per le porte**  
cap. XXII

Niuna persona ardisca over presuma d'entrare o uscire da castelli altrove che per le porte aperte, e chi contrafacesse sia punito in lire venticinque, e qualunque l'accusasse abbia il quarto della pena e siali tenuto secreto.

/26r/

**In che casi le pene  
s'abbiano ad accrescere o minuire**  
cap. XXIII

Tutte le pene de malefizi over delitti o quasi li quali fossero comessi di notte, et intendasi la notte dal tramontar del sole al levare, item nelle feste comandate dalla santa chiesa, nel dì della domenica, il dì di venerdì santo et anco nelle feste le quali si celebrassero in alcun luogo o villa della podestaria cioè quando il malefizio si cometesse in detto luogo, villa o vicinanza dove si celebrano le feste si debbiano rindoppiare. Item quando si va a processione over s'accompagna alcun morto e nelle fiere o mercati di detta podestaria. Item si rindoppiano le pene quando li malefizi o quasi fossero comessi in chiesa o luogo sacro over nella residenza del podestà over nel cassero o cortile o circuito d'esso over in presenza del podestà over contro alcuna persona religiosa o costituita in ordine nella persona del piazzaro quando essercita il suo officio. Item nella casa dell'offeso propria over condotta over nell'uscio d'essa casa. Item si rindoppiano le pene nelli forastieri quali non abitano over soportano le spese e gravezze personale nella detta podestaria e la pena rindoppiata una volta non si possa più rindoppiare salvo che nelli forastieri si possa doi volte rindoppiare e non più. Et a quelli che avessero la pace dell'offeso avanti la condanazione overo infra dieci dì poichè fossero condannati e quella producessero in bona forma avanti il podestà o suo luogotenente; item a /26v/ quelli che confessano il malefizio, delitto over quasi nelli termini a loro costituiti per li presenti statuti overo avanti la condannaione data; e nelli malefizi comessi tra congiunti fino in terzo

grado inclusivamente overo intra socero o socera, genero o nora: in tutti li detti casi si minuisca il quarto della pena et etiam si minuisca il quarto della pena a quelli che pagassero tra quindeci di dal di dalla data condannazione.

#### **Della turbata possessione**

cap. XXIV

Qualunque molestasse, turbasse, cavasse over espugnasse o cacciasse alcun altro di tenuta overo possessione d'alcuna casa stabile (della quale quello che fosse molestato, turbato, cavato o cacciato avesse giusto titolo over che l'avesse in estimo e pagasse le spese occorrente over che l'avesse posseduta et usufruttuata pacificamente e quietamente per dieci anni continui over che n'avesse avuta la tenuta dal podestà o sua corte) lavorando o altra cosa facendo in segno di turbare la possessione, caschi in pena di lire dieci; ma se confesasse innanzi al podestà non aver lavorato o usufruttuato con animo di turbare o molestare possessione, non sia punito per turbata possessione ma per danno dato e per altro modo, secondo la forma delli presenti statuti.

/27r/

#### **Quelli che non osservano il comandamento del podestà e contradicano il pegno al piazzaro**

cap. XXV

Possa il podestà punire quelli che non osservano li suoi comandamenti a suo beneplacito sino alla somma di venti soldi salvo che se fosse per debito civile o condannazione pecuniaria all'ora possa punire il disubediente sino alla somma del doppio del debito over condannazione e riscotere sommariamente e de facto senza alcun processo. E similmente possa fare contro quelli che contradicessero la tenuta o pegno al piazzaro e per il consiglio in denari sei. Ma dove pretendesse fatti del signore o altri di grande importanza abbia arbitrio di condannare sino in cinquanta soldi.

#### **Pena di quello che domanda il debito già pagato**

cap. XXVI

Se alcuno in giudizio domandasse ad alcun altro doverli essere dato o pagato alcuna quantità già a lui pagata o soddisfatta overo ad altri per lui che lui lo sapesse sia condannato nel doppio di quello che domandasse, della qual pena la metà sia confiscata in comune, l'altra metà sia data al reo contro il quale fosse domandato.

/27v/

#### **Chi negasse in giudizio filiazione, matrimonio o notaria**

cap. XXVII

Se alcuno negasse in giudizio essere overo esser stato padre o madre o figliolo o figliola, marito o moglie, quello o quella che pubblicamente fosse così reputato overo alcuno esser notario il quale pubblicamente l'arte della notaria esercitasse nella contrada, caschi in pena di lire dieci per ciascuna volta.

**Quelli che errano nella guardia**  
cap. XXVIII

Qualunque dispregzasse far la guardia o altra fazione personale a lui comandata per il piazzaro o altro ufficiale di comune caschi in pena di soldi tre e nondimeno sia tenuto rifare la guardia overo fazione e se non andasse alla debita ora overo si partisse senza licenza sia punito ad arbitrio del podestà sino alla detta somma considerato la qualità del fatto e condizione della persona.

**Chi occupasse la ragione del comune**  
cap. XXIX

Qualunque occupasse o molestasse alcuna ragione del comune sia punito in lire dieci per ciascuno e ciascuna volta, et oltre, in quello che importasse la cosa occupata o molestata. E ciascuno ne possa acusare et abbia il quarto della pena e siali tenuto secreto.

/28r/

**Quelli che ricettano banditi**  
cap. XXX

Chi ricettasse a casa o dasse da magnare o bere ad alcun bandito se fosse in persona caschi in pena di lire cinquanta e se in perdizione di membro in lire venticinque e se in pecunia da lire venticinque in su, in lire dieci.

**Condannazione da pubblicarsi**  
cap. XXXI

Il podestà sia tenuto, sotto pena di lire venticinque, ciascuna condannazione fatta contro alcun contumace, passato il termine di dieci dì doppo la condannazione fatta et in termine di tre dì, far bandire che niuno ricetti tal bandito sotto pena statutaria.

**Condannati da pigliarsi et offendersi senza pena**  
cap. XXXII

Qualunque fosse condannato in pena corporale o pecuniaria si possa pigliare senza pena e menare al podestà e ciascun bandito alla morte si possa offendere senza pena e se alcun bandito alla morte pigliasse un altro bandito pure alla morte e menasse alla corte, sia ribandito et il suo processo cancellato.

/28v/

**Da non far bruttura**  
cap. XXXIII

Niuno faccia o metta bruttura dentro del castello overo innanzi all'uscio d'alcuno sotto pena di soldi venti et in simil pena sia punito chi getasse alcuna carogna in luogo che la puzza offendesse vicini.

**Del massaro del comune**  
cap. XXXIV

Il massaro del comune di Casteldelci eletto per il detto comune [nel modo] consueto, sia tenuto e debba tenere buon conto di tutte l'entrate e spese del detto comune, le quali non si metessero in colta e nel fine del suo officio, overo quando paresse al detto comune, rendere et assegnare buona ragione

e conto e non possa esser coltore delle colte del comune predetto ma si faccia il coltore al modo consueto, e qualunque pagasse alcuna pena over condannazione o capisoldi in ceppo overo al podestà o per altro modo, lo debbia denunziare e far manifesto al detto massaro acciò ne possa tener conto; il che non facendo non li sia amesso detto pagamento ma possa di nuovo esser costretto a pagare. E li massari overo uomini del commune over altri a chi appartenesse non possa ne debba spendere dell'avere del detto comune alcuna quantità di pecunia se non lo notifica al detto massaro acciò ne possa tenere ben conto.

/29r/

**Delle vie e corsi d'acque da non molestare**  
cap. XXXV

Chi occupasse o guastasse alcuna via pubblica overo viccinale per alcun modo overo deviasse corso d'acque fuori del consueto in modo che offendesse i beni d'alcuno overo vie, caschi in pena di soldi quaranta e non dimeno sia constretto e debba la detta via e corso d'acqua indurre al pristino stato, et emendare il danno a quello che l'avesse sostenuto secondo la stima da farsi per li estimatori del comune.

**Di quelli che amazzassero o ferissero bestie**  
cap. XXXVI

Occorendo che alcuno amazzasse alcuna bestia altrui appensatamente caschi in pena della valuta di essa bestia e sia tenuto ad emendarla al padrone secondo la stima da farsi per uno o doi vicini li quali fossero d'essa meglio informati. Ma se ferisse la bestia e non morisse caschi in pena di soldi dieci e sia tenuto ad emendare ogni danno da stimarsi come di sopra. E questo non s'intenda per le bestie bovine le quali fossero consuete dar di cozzo et offendere alle persone, nel qual caso sia lecito a ciascuno amazzare over ferire tali bestie senza alcuna pena et emenda di danno.

/30r/ (sic)

Incomincia la terza parte  
over (disposizione) sopra li danni dati di fuori e  
prima del

Modo di procedere nelli danni dati di fuori overo  
alla campagna

cap. I

Il podestà possa, sia tenuto e debba ricevere per debito del suo officio e scrivere al libro degl'atti tutte e ciascuna accuse, denunzie e querele de danni dati in possessione esterne, overo di fuori, personalmente o con bestie le quali veda che non siano vane e maliziose e fatte con animo di offendere solamente e non per qualità o quantità di danno ricevuto, le quali in tal modo fatte, possa escusare e non accettare come parerà alla sua descrizione e nelli predetti danni dati il podestà possa procedere, condannare e punire sommariamente e de plano senza strepito e figura di giudizio e senza osservazione d'alcun ordine giudiziario, purché nel libro degl'atti faccia menzione del nome dell'accusatore e denunziatore, accusati e denunziati, del luogo e del dì del danno dato o almeno del mese, e se di dì over di notte e se personalmente overo con bestie e che generazione di bestie e quante e l'accusatore dirà di veduta over di udito dire ad altri e se accusa /30v/ con giuramento overo con testimoni overo se è per modo di denunzia, ma non possa il podestà ricevere alcun accusa over denunzia né per altro modo formar processo in detti danni dati, passati sei mesi dal dì del dato danno, e procedendo passati li sei mesi esso processo sia per essa ragione nullo e di niuna efficacia e debbia il detto podestà ciascuna persona accusata, denunziata over inquisita far citare per il piazzaro over messo con il termine competente a comparire come a lui parerà conveniente, il qual termine sia almeno di tre dì. E se l'accusato, denunziato over inquisito nel termine comparisse, all'ora il podestà li legga l'accusa over denunzia e processo chiaramente; e se confesasse all'ora il podestà li assegni il termine di dieci dì a pagare la pena con il quarto meno, overo a produrre la concordia; e se negasse assegni all'accusatore un termine conveniente a provare; e se non comparisse il reo, li mandi il piazzaro la seconda volta e lo faccia monire in persona overo a casa, dandoli termine dieci dì a fare ogni sua difesa; e se nel detto termine non comparisse, all'ora s'abbia per confessato e possasi constringere a pagar la pena statutaria. E nel detto termine di dieci dì dato a quel che confessa o simile a quel che è contumace, se possa produrre la concordia dal danificante, pagando la cancellatura al podestà e li capisoldi in ceppo, cioè soldi doi per lira delli danni dati con bestie e soldi quattro delli danni personali di quel che venisse condannato. Ma se il reo negasse overo quando fosse passato li dieci dì come di sopra, non si ametti concordia ma sia il reo constretto de facto a pagare la pena statutaria et ad emendare il danno a quello che l'ha sostenuto ad ogni ragione d'esso danificato et ad /31r/ ogni requisizione d'esso danificato, et a suo giuramento per sino alla somma di soldi dieci e con un estimatore over testi-

monio sino a soldi venti, e da li in su li convenga averlo fatto stimare da doi estimatori overo altri uomini degni di fede e potasi l'accusa o danno dato provare con il giuramento di veduta sino alla somma di soldi dieci et un testimonio sino alla somma di soldi venti sì della pena, sì dell'emendazione del danno, purchè per la parte aversa non fosse provato il contrario per doi o più testimoni degni di fede. E chi facesse accusa falsa sia punito nel doppio ma quel che il podestà comprendesse che non facesse l'accusa per falsità e nondimeno non la provasse, paghi li capisoldi e la cancellatura solamente et il padre di famiglia e ciascun altro di casa sua d'età perfetta overo adulta possa accusare del danno dato ne suoi beni propri overo condotti. Et anco possa l'accusatore in termine di cinque di dal dì della cittazione fatta da computarsi far cancellare l'accusa senza alcun pagamento, ma solo si paghi al podestà per cancellatura soldi uno.

### Delle denunzie

#### cap. II

Quando alcuno avesse sostenuto danno ne suoi beni e non sapesse tutto o in parte chi li avesse dato danno, possa fare le denunzie et il podestà le debba ricevere e mandare ad esecuzione in questo modo: che debbia assegnare il denunziatore puntualmente la qualità del danno, con tutte le circostanze come è detto dell'accusa e poi assegnare li testimoni che a lui pare che possono aver notizia di tal danno e paghi al podestà per alcun testimonio den[ari] quattro per la sua fatica li quali testimoni il podestà debbia esaminare e trovando alcuno malfattore eseguire contro di lui come è detto e far poi emendare il danno e restituire le spese al danificato, e non trovandosi alcun malfattore non sia tenuto /31v/ né debba fare altr'esecuzione. E similmente possa fare dette denunzie qualunque fosse accusato over denunziato d'alcun danno, nel quale li paresse che altri fosse stato in compagnia, acciò che lui solo non abbia ad emendare il danno fatto per altri.

### Della pena delli danni dati personalmente

#### cap. III

Qualunque persona dasse danno personalmente e [...] beni altrui senza licenza del signore over padrone proprio o conduttore paghi per ciascuna volta soldi dieci e similmente quello che entrasse in vigna altrui al tempo dell'uva over orto altrui benchè non fosse veduto dar danno paghi la detta pena, ma chi pasasse per biade altrui se il biado non sia spigato overo abbia almeno fatto il nodo paghi soldi cinque e quello che facesse la via per il terreno altrui essendoli contradetto nominatamente dal padrone o per mezzo del podestà o sua corte paghi lire tre.

### Danno dato con bestie

#### cap. IV

Se alcuna bestia grossa, porco o capra, dasse danno in orto altrui, paghi il padrone over guardiano di tal bestia soldi dieci; e se in vigna da calende d'aprile fin che è vendemmiato similmente soldi dieci et in altro tempo soldi cinque. E se le dette

bestie dassero danno in grano o biade altrui da poi che è seminato fino calende d'aprile, paghino di pena soldi cinque, /32r/ e da calende d'aprile fino che è raccolto soldi dieci; e se in prato, da mezzo marzo fin che è raccolto il fieno, paghino la detta pena di soldi dieci; e delle mete over paglia o mucchi di fieno o paglia paghino ad ogni tempo soldi dieci; e delle bandite paghino la metà più delle dette pene; ma le capre, dalle vigne et orti in fuori, non s'intendano incluse in detta pena con le bestie grosse; e se le pecore dassero danno in vigna da calende d'aprile fin che è vendemmiato, overo in orto ad ogni tempo, overo in biade da calende d'aprile fin che è raccolto, overo in prato da mezzo marzo finché è raccolto il fieno, overo a fieno o paglia a qualunque tempo si fosse, pagasi di pena per ciascuna pecora e ciascuna volta soldi uno, e delle vigne e biade in altro tempo denari sei, e le capre nelli danni dati in biade o prato si paghi la pena come delle pecore, e simile come a fieno o paglia, e delle bandite la metà delle pene delli prati, e per le bestie che dassero danno alli alberi ovvero frutti domestici si paghi la pena come delle vigne. E li porci che dassero danno cavando nelli prati o are si paghi la pena come delle biade. E se il cane dasse danno in vigna al tempo dell'uva matura pagasi di pena soldi dieci essendo senza uncino e con uncino soldi cinque. E per l'ocche e polli che dassero danno in vigna o orti denari sei, et in biade o paglia o fieno, denari tre e delli prati, in altri tempi che nelli sopradetti, essendoli dato danno calpestando nel tempo del molle et anco nelle magiatiche il qual danno fosse stimato se ne paghi la metà che si pagará del grano o biade. E per il danno dato con bestie nelle vengare si paghi come delle vigne et orti e sempre colui che dasse danno con persona o con bestia sia condannato e tenuto ad /32v/ emendare il danno secondo la stima fatta come di sopra, overo per l'estimatore del comune. E delli danni dati avanti che le biadi siano mature possono li dannificatori volendo farli rivedere alli detti estimatori al tempo dell'estate, e secondo che in quella revisione fosse stimato, così s'abbia a procedere et eseguire. E quando gl'estimatori non fossero d'accordo, overo una delle parti si chiamasse gravata, vi si abbia a mandare gl'uomini overo massari del comune et a loro giudizio si abbia a stare e siano obligati andarvi ad ogni requisizione delle parti e che a ciascuno sia lecito menare alla corte le bestie trovate a dar danno.

**Che a ciascuno sia lecito menare alla corte  
le bestie trovate a dar danno**

cap. V

Qualunque trovasse alcuna bestia dar danno ne suoi beni la possa menare alla corte et assegnare al podestà overo al masaro del comune in assenza del podestà, il quale le debbia far tenere per fin che viene il padrone di esse e prometta e soddisdia di pagar la pena e danno e chi contrafacesse in non lasciar menare dette bestie sia condannato de facto in lire cinque.

/33r/

**Del gualdaro**  
cap. VI

Eleggasi il gualdaro uno o più come parerà al consiglio overo arengo del comune al quale si presti fede d'ogni somma al suo giuramento con quelle patti e salario che li sarà ordinato il quale s'habbia a pagare in questo modo cioè il terzo per il bestame, il terzo per lira d'estimo et il terzo per semente, e se nell'offizio erasse caschi in pena di soldi dieci per volta e se non riscoterà il suo salario posto che li fu intra l'anno non sia più inteso in giudizio.

### Delli estimatori

#### cap. VII

Eleggasi li estimatori al modo consueto e possano domandare et avere per loro mercede per ciascuna stima bolognini uno dalli terrieri e dalli forastieri bolognini doi e debbiano stimare et andare a stimare quando son richiesti sotto pena di soldi dieci per volta e colui che avesse dato il danno abbia poi a sodisfare al danificato la spesa delli estimatori.

/33v/

### Delle pene da crescere e minuire nelli danni dati

#### cap. VIII

Si come è detto nelli malefizi, si possono e debbano le pene delli danni dati crescere e minuire nelli casi infrascritti: in tutti li danni dati comessi per li forastieri, overo di notte si rindoppiano le pene, e minuiscesi il quarto a quelli che confessano il danno fatto e quelli che avessero la pace e concordia dal danificato avanti alla condannazione, et a quelli che pagassero la pena in termine di dieci dì dal dì della condannazione fatta da computarsi.

### Delle bandite

#### cap. IX

Le bandite consuete e terminate per li tempi passati per li uomini di Casteldelci s'abbiano ad osservare sotto la pena posta di sopra, ma se le bestie d'armento delli uomini di Casteldelci pasassero li confini ordinati a loro pasture verso il detto castello dalle dieci bestie grosse e quaranta minute per ciascuna famiglia in su paghino per bestia grossa denari otto e per ciascuna bestia minuta denari doi e nondimeno per li uomini e massari del comune che per li tempi saranno si possono le dette pene limitare in tutto et in parte /34r/ secondo che a loro parerà conveniente considerato la qualità del fatto e tutte le pene delle bandite del comune predetto e abbiano a ricevere per il massaro del comune e convertire nella provisione del signore come già per l'eterna memoria del duca Federico ci fu graziosamente concesso et in questo non s'includono gl'uomini di Sonatello nelle loro bandite perché vogliono osservare la loro consuetudine.

### Delle gabelle e pasaggi

#### cap. X

Le gabelle e pasaggi si paghino al modo consueto, cioè per qualunque mercanzia o cosa mobile si vendesse o contratasse in detta podestaria si paghi doi denari per livra per ciascuna delle parti, escetto che se una delle parti fosse terriera overo una d'esse sia esente da detta gabella e solo si paghi per li fo-

rastieri, e per pasaggio si paghi delle some di poca valuta fino  
in lire cinque denari doi per soma e da lì in su denari quattro  
e non più.

finis